SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2000.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, concernente l'approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ulteriormente modificato dall'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, concernente l'approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Ritenuto di dover ricomprendere, tra i beneficiari della acquisizione delle ortoimmagini digitali e del relativo modello digitale del terreno, anche il Ministero delle politiche agricole e forestali per le finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, subordinando tale acquisizione agli adempimenti di cui al successivo punto;

Ritenuto necessario che le amministrazioni centrali dello Stato rappresentate nel Comitato acquisiscano previamente dallo stesso Ministero per le politiche agricole copia di tutte le ortofoto digitali realizzate dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, già messe a disposizione delle Autorità di bacino e delle regioni per la perimetrazione delle aree a rischio;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Considerato che in data 20 gennaio 2000 è stata espressa l'intesa sul testo della soprachiamata delibera del Comitato dei Ministri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente sen. Edo Ronchi sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

All'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, citato in premessa, alla fine del periodo e dopo le parole «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «nonché, nel quadro del Sistema informativo montagna, al Ministero delle politiche agricole e forestali per le finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Ai fini della predetta fornitura, il Ministero per le politiche agricole fornisce gratuitamente ed immediatamente alle amministrazioni centrali dello Stato rappresentate nel Comitato copia di tutte le ortoimmagini digitali realizzate dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2000

p. *Il Presidente*: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 196

00A4578

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2000.

Conferimento di incarichi al Ministro dell'interno ed ai Ministri senza portafoglio

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale è stato nominato Ministro dell'interno l'avv. Vincenzo Bianco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale sono stati nominati Ministri senza portafoglio la dott.ssa Katia Bellillo, il sen. prof. Franco Bassanini, il sen. Agazio Loiero, l'on. Livia Turco, la sen. dott.ssa Patrizia Toia, l'on. dott. Antonio Maccanico;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai sottoelencati Ministri sono conferiti i seguenti incarichi dal 26 aprile 2000:

all'avv. Vincenzo BIANCO il coordinamento della protezione civile;

alla dott.ssa Katia BELLILLO le pari opportunità;

al sen. prof. Franco BASSANINI la funzione pubblica;

al sen. Agazio LOIERO gli affari regionali;

all'on. Livia TURCO la solidarietà sociale;

alla sen. dott.ssa Patrizia TOIA i rapporti con il Parlamento;

all'on. dott. Antonio MACCANICO le riforme istituzionali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 aprile 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 245

AVVERTENZA:

L'on. dott. Edo RONCHI nominato Ministro senza portafoglio con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, ha rinunciato all'incarico e pertanto non ha prestato il prescritto giuramento.

00A4679

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Dolci Rossella, nata a Varese il 5 settembre 1967, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicoterapeuta conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion Psicologia» conseguito nel giugno 1992 presso l'Università delle Isole Baleari;

Rilevato che la sig.ra Dolci è iscritta al «Colegio Oficial de Psicologos de Baleares» dal 3 gennaio 1995, e che su tale base ha esercitato in Spagna la professione di psicologa e psicoterapeuta;

Preso atto che in data 21 maggio 1997 con decreto direttoriale questo Ministero riconosceva alla richiedente il proprio titolo professionale di psicologo conseguito in Spagna;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 28 settembre 1999, 16 dicembre 1999 e 17 febbraio 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dolci Rossella, nata a Varese il 5 settembre 1967, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'esercizio della psicoterapia in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, verterà sulla conoscenza dei fondamenti teorici dell'approccio cognitivo comportamentale e degli aspetti applicativi attraverso la discussione di casi clinici.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente punto *a).*

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dello psicologo-psicoterapeuta tutor.

00A4565

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Appio 1977» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 2 maggio 1986, la società cooperativa «Appio 1977» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Silvio Paulon è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 90 del 7 gennaio 2000, con la quale il M.L.P.S. - Dir. gen. della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Appio 1977» a r.l., con sede in Roma, via Palestro 15, costituita con rogito notaio dott. Giovanni Ungari Trasatti, in data 9 novembre 1977, rep. n. 6, registro società n. 5227/77, tribunale di Roma, BUSC n. 24056, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso alla camera di commercio di Roma, per la cancellazione della cooperativa dal registro società, nonché al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4662

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento della «Società cooperativa agricola Zinga a responsabilità limitata», in Casabona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 20 febbraio 1998, redatta dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola Zinga a responsabilità limitata», con sede in Casabona (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa agricola Zinga a responsabilità limitata», con sede in Casabona (Catanzaro), alla via San Marco n. 25, costituita in data 20 marzo 1979,

con atto a rogito notaio dott. Giulio Capocasale di Cirò Marina (Catanzaro), omologato dal tribunale di Crotone, con decreto del 28 aprile 1979, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio D'Ettoris residente in Cutro (Catanzaro), alla via Nazionale, 136, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro:* CARON

004663

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Eteria Nova», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Eteria Nova», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Carusi in data 30 marzo 1955, rep. 5603, reg. soc. 2129, tribunale di Roma, BUSC 9102/52443.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A4664

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marzia 1973», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Marzia 1973», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alex Gamberale in data 7 marzo 1973, rep. 237572, reg. soc. 2515/73, tribunale di Roma, BUSC 22409/135187.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A4665

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Maggio 1974», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Maggio 1974», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 3 luglio 1974, rep. 21772, reg. soc. 3472/74, tribunale di Roma, BUSC 22310/133750.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A4666

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tre di Fiori», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Tre di Fiori», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Renato Ferrofino in data 7 giugno 1973, rep. 3067, reg. soc. 3554/73, tribunale di Roma, BUSC 21848/129167.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A4667

DECRETO 17 aprile 2000.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1996, 1997 e 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L., sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 25 novembre 1999, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per gli anni 1996, 1997 e 1998;

Sentito il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 16 settembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nella seguente misura:

per l'anno 1996: L. 34.456.575;

per l'anno 1997: L. 35.719.075;

per l'anno 1998: L. 36.166.575.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro della sanità
BINDI

00A4560

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 2000.

Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;

Vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri;

Ritenuta la necessità di riformulare il testo del decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da *a)* a *g)* dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.

Art. 2.

1. Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza.

2. Nella domanda sono indicati:

la sezione o le sezioni di cui all'allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti;

i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;

l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione.

Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle singole sezioni che deve essere attestata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza.

3. La domanda con relativa documentazione può essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 6 aprile 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ PREVISTE DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46

SEZIONE a) *Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore – art. 1 lettera a) comma 1 e 2.*

NOME E COGNOME Domicilio e recapito telefonico	TITOLO di STUDIO e data di conseguimento	Numero e data di iscrizione all'albo	ORDINE o COLLEGIO di appartenenza	Codice di archiviazione presso la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze

Tabella professionisti a)

SEZIONE b) *Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche art. 1 lettera b) comma 1.*

NOME E COGNOME Domicilio e recapito telefonico	TITOLO di STUDIO e data di conseguimento	Numero e data di iscrizione all'albo	ORDINE o COLLEGIO di appartenenza	Codice di archiviazione presso la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze

Tabella professionisti b)

SEZIONE d) *Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore – art. 1 lettera d) comma 1.*

NOME E COGNOME Domicilio e recapito telefonico	TITOLO di STUDIO e data di conseguimento	Numero e data di iscrizione all'albo	ORDINE o COLLEGIO di appartenenza	Codice di archiviazione presso la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze

Tabella professionisti d)

SEZIONE e) *Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore – art. 1 lettera e) comma 1.*

NOME E COGNOME Domicilio e recapito telefonico	TITOLO di STUDIO e data di conseguimento	Numero e data di iscrizione all'albo	ORDINE o COLLEGIO di appartenenza	Codice di archiviazione presso la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze

Tabella professionisti e)

SEZIONE f) *Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili art. 1 lettera f) comma 1.*

NOME E COGNOME Domicilio e recapito telefonico	TITOLO di STUDIO e data di conseguimento	Numero e data di iscrizione all'albo	ORDINE o COLLEGIO di appartenenza	Codice di archiviazione presso la Camera di Commercio del fascicolo personale ed esperienze

Tabella professionisti f)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 aprile 2000.

Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante linee guida per il risanamento dell'ente Poste italiane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997;

Visto l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997 in ordine alla trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1998;

Visto lo statuto della società «Poste italiane», approvato dall'assemblea straordinaria della società con delibera in data 28 febbraio l998;

Considerato che la società Poste italiane p.a. è subentrata nei rapporti attivi e passivi dell'ente Poste italiane;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare l'art. 23, comma 2;

Vista la deliberazione dell'Autorità di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2000;

Considerato che, per effetto del predetto art. 23, comma 2, la società per azioni Poste italiane è legittimata all'espletamento del servizio postale universale e che la società medesima è in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale la continuità del servizio;

Ritenuto che i rapporti fra lo Stato e la società Poste italiane devono essere definiti attraverso un atto di concessione rilasciato dall'autorità di regolamentazione, individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nel Ministero delle comunicazioni;

Considerato che, al fine di consentire al fornitore del servizio universale di adeguare la propria struttura alla nuova situazione del mercato nonché di conseguire il necessario recupero dei cospicui investimenti effettuati, è indispensabile fissare la durata della concessione nel periodo massimo indicato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, compatibilmente, in ogni caso, con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 279/2000, reso dalla prima sezione nella adunanza del 5 aprile 2000;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è confermata alla società Poste italiane, di seguito indicata come società, la concessione per l'espletamento del servizio postale universale; tale servizio, incluso quello transfrontaliero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Art. 2.

Servizi riservati

1. I servizi riservati, indicati nell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, sono stati delimitati con deliberazione 2 febbraio 2000 richiamata nelle premesse ed il relativo ambito è soggetto ad essere modificato in connessione a successive deliberazioni.

Art. 3.

Durata della concessione

1. La concessione ha una durata massima di quindici anni a partire dal 6 agosto 1999.

2. In relazione all'andamento del processo di liberalizzazione del settore postale in sede comunitaria, il termine di scadenza di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, può essere anticipato dall'autorità di regolamentazione.

Art. 4.

Qualità dei servizi

1. La società si attiene alle norme di qualità relative a ciascuno dei servizi compresi nel servizio universale, fissate dall'autorità di regolamentazione per l'adeguamento delle caratteristiche delle prestazioni agli standard realizzati a livello comunitario, con specifico riferimento ai tempi di instradamento e di recapito, alla regolarità e all'affidabilità.

2. Gli standard di qualità di cui al comma 1 sono recepiti dal fornitore del servizio universale nella carta

della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. La materia dei reclami è regolata dal fornitore del servizio universale in base alle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Art. 5.

Separazione contabile - Bilanci

1. La società, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999, è tenuta ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area di riserva nonché per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per quelli al di fuori del servizio universale.

2. Entro un mese dall'approvazione la società trasmette il proprio bilancio all'autorità di regolamentazione e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fornisce i chiarimenti richiesti e controdeduce alle osservazioni dai medesimi formulate, miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme in vigore nonché a verificare in qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le scritture obbligatorie a norma di legge.

Art. 6.

Tariffe e prezzi

1. La società applica le tariffe dei servizi riservati e i prezzi per le prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale, determinati, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

2. La società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e di consegna degli invii, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'Autorità di regolamentazione può richiedere informazioni sulle tipologie dei criteri adottati.

Art. 7.

Indirizzo e vigilanza

1. La società si conforma alle indicazioni fornite dall'autorità di regolamentazione nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e vigilanza sull'esercizio della concessione e sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto di programma.

2. La società coopera con le imprese postali estere e promuove le integrazioni di rete, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 8.

Sanzioni

1. La società, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati derivanti dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dalla concessione e dal contratto di programma, è sanzionata dall'autorità di regolamentazione con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, derivanti dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal contratto di programma e dal presente atto, può essere dichiarata dall'autorità di regolamentazione, previa contestazione e diffida, la decadenza dalla concessione.

Art. 9.

Controllo e pubblicazione

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 7

00A4580

DECRETO 17 aprile 2000.

Elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64, recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio;

Considerato che l'art. 3 del predetto decreto n. 64 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle comunicazioni la redazione dell'elenco delle apparecchiature radio rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto n. 64;

Decreta:

Art. 1.

1. Le apparecchiature radio rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64, sono riportate nell'allegato al presente provvedimento, unitamente alle rispettive bande di frequenza ed alle eventuali restrizioni di utilizzo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 17 aprile 2000

Il Ministro: CARDINALE

ALLEGATO

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE RADIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1,COMMA 1

APPARECCHIATURE	*BANDE DI FREQUENZE*	*EVENTUALI RESTRIZIONI*
GSM 900	880-915 MHz	
GSM1800 (DCS 1800)	925-960 MHz	
DECT	1710-1785 MHz 1805-1900 MHz	
CB E PR27	26,960-27,410 MHz (esclusi 26,995; 27,045; 27,095; 27,145; 27,195 MHz)	Massima potenza di uscita ammessa: 4W per modulazione di frequenza o fase; 5W per modulazione di ampiezza a doppia banda laterale o a banda laterale unica
RADIOAMATORI *per l'uso si rimanda alle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990*	bande utilizzabili al di sotto dei 144 MHz: 135,7 kHz 1830-1850 kHz 3500-3800 kHz 7000-7100 kHz 10100-10110 kHz 14000-14350 kHz 18068-18168 kHz 21000-21450 kHz 24890-24990 kHz 28000-29700 kHz 50-51 MHz	Possesso della licenza di classe 1 della CEPT equivalente alla licenza ordinaria.
RADIOAMATORI *per l'uso si rimanda alle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990*	bande utilizzabili da 144 MHz inclusi in su: 144-146 MHz 432-434 MHz 435-436 MHz 1240-1245 MHz 1296-1298 MHz 2303-2313 MHz 2440-2450 MHz 5760-5770 MHz 10,45-10,50 GHz 24-24,05 GHz 47-47,2 GHz 75,5-76 GHz 76-81 GHz 119,98-120,02 GHz 142-144 GHz 144-149 GHz 241-248 GHz 248-250 GHz	Possesso della licenza di classe 1 della CEPT equivalente alla licenza ordinaria o di classe 2 della CEPT equivalente alla licenza speciale

RADIOAMATORI VIA SATELLITE *Per l'uso si rimanda alle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre1990*	bande utilizzabili al di sotto dei 144 MHz: 7000-7100 kHz 14000-14350 kHz 212000-21450 kHz 28000-29700 kHz	Possesso della licenza di classe 1 della CEPT equivalente alla licenza ordinaria.
RADIOAMATORI VIA SATELLITE *Per l'uso si rimanda alle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre1990*	Bande utilizzabili da 144 MHz inclusi in su: 14-146 MHz 435-436 MHz 436-438 MHz 1267-1270 MHz 2440-2450 MHz 5650-5670 MHz 5830-5850 MHz 10,45-10,50 MHz 24-24,05 MHz 47-47,2 MHz 75,5-76 MHz	Possesso della licenza di classe 1 della CEPT equivalente alla licenza ordinaria o di classe 2 della CEPT equivalente alla licenza speciale.
OMNITRACS/EUTELTRACS	10,95-11,20 GHz 11,45-11,70 GHz 12,50-12,75 GHz 14,00-14,25 GHz	Non interferenza con i servizi a statuto primario
INMARSAT C	1525-1559 MHz 1626,5-1660,5 MHz	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,5 MHz
INMARSAT M	1525-1559 MHz 1626,5-1660,5 MHz	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,.5 MHz
INMARSAT D	1525-1559 MHz 1626,5-1660,5 MHz	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,.5 MHz
INMARSAT MINI-M	1525-1559 MHz 1626,5-1660,5 MHz	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,.5 MHz
EMS PRODAT	1525-1559 MHz 1626,5-1660,5 MHz	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,.5 MHz
EMS MSSAT	1525-1559 MHz 1626,5-1660,5 MHz	Non interferenza con le stazioni di radioastronomia nella banda 1660-1660,.5 MHz
IRIDIUM, GLOBALSTAR, ICO	1610-1626,5 MHz 2483,5-2500 MHz 1980-2010 MHz 2170-2200 MHz	Il sistema deve essere in grado di inibire, se necessario, il funzionamento delle apparecchiature terminali nel territorio nazionale o in parti di esso. Non interferenza con il servizio di radioastronomia nella banda 1610,6-1613,8 MHz

00A4566

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 aprile 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda», di Milano ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 4 giugno 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 4 giugno 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del 5 aprile 2000, presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere un sanitario nell'ambito dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 4 giugno 1998, il seguente sanitario:

Fieschi dott. Stefano, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto ha la validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A4579

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Ranidil».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Ranidil», a base di ranitidina cloridrato, della A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 024447056, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 3 agosto 1999, integrata con la nota del 24 settembre 1999, con cui la A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)*, con nota 48, della specialità medicinale denominata «Ranidil», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 024447106, già in prontuario in classe *a)* con nota 48;

Rilevato che la A. Menarini Industrie Sud S.r.l. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Ranidil», nella confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 024447106, pari a L. 59.300, IVA compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Ranidil» nella confezione 20 compresse 300 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, con nota 48, della specialità medicinale denominata «Ranidil», nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata RANIDIL, a base di ranitidina cloridrato, della A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 024447056, è classificata in classe *a)*, con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 45

00A4561

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Ulcex».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Ulcex», a base di ranitidina cloridrato, della Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in Pisa, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025084056, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998 recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 2 agosto 1999, integrata con la nota del 24 settembre 1999, con cui la Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in Pisa, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)*, con nota 48, della specialità medicinale denominata «Ulcex», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 025084106, già in prontuario in classe *a)* con nota 48;

Rilevato che la Laboratori Guidotti S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Ulcex», nella confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 025084106, pari a L. 59.300, IVA compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Ulcex», nella confezione 20 compresse 300 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, con nota 48, della specialità medicinale denominata «Ulcex», nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ULCEX, a base di ranitidina cloridrato, della Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in Pisa, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025084056, è classificata in classe *a)*, con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 46

00A4562

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Ranibloc».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Ranibloc», a base di ranitidina cloridrato, della Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025490057, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 30 luglio 1999, integrata con la nota del 17 settembre 1999, con cui la Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)*, della specialità medicinale denominata «Ranibloc», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 025490107, già in prontuario in classe *a)* con nota 48;

Rilevato che la Glaxo Allen S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Ranibloc», nella confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 025490107, pari a L. 59.300, IVA compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata «Ranibloc», nella confezione 20 compresse 300 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, con nota 48, della specialità medicinale denominata «Ranibloc», nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata RANIBLOC, a base di ranitidina cloridrato, della Glaxo Allen S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025490057, è classificata in classe *a)*, con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 48

00A4563

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Zantac».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Zantac», a base di ranitidina cloridrato, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 20 compresse, 300 mg, A.I.C. n. 024448058, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 30 luglio 1999, integrata con la nota del 17 settembre 1999, con cui la Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto la riclassificazione in classe *a)*, della specialità medicinale denominata «Zantac», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 59.300, allineandolo a quello dell'analoga confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 024448108, già in prontuario in classe *a)* con nota 48;

Rilevato che la Glaxo Wellcome S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, Foglio delle inserzioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo della specialità medicinale «Zantac», nella confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg, A.I.C. n. 024448108, pari a L. 59.300, IVA compresa;

Considerato che la specialità medicinale denominata Zantac, nella confezione 20 compresse 300 mg, è analoga per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione ed indicazioni terapeutiche, alla confezione «solubile» 20 compresse effervescenti 300 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 2 e 3 novembre 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)*, con nota 48, della specialità medicinale denominata «Zantac», nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, al prezzo di L. 59.300, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ZANTAC, a base di ranitidina cloridrato, della Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona, nella forma farmaceutica e confezione 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 024448058, è classificata in classe *a)*, con nota 48, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 59.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 49

00A4564

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 aprile 2000.

Modifica del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l'art. 2, della predetta legge che al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'aprovazione dello schema generale di convenzione tra la cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Considerato che in detto schema di convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, modificativo delle convenzioni stipulate tra la cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;

Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla cassa depositi e prestiti;

Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;

Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del consiglio direttivo della BCE del 16 marzo 2000, è stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 3,50 per cento;

Tenuto conto che la cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2000 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è rideterminato nella misura del 4,50 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

p. *Il Ministro:* GIARDA

00A4631

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2000.

Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che ha recepito la direttiva CEE del Consiglio numero 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997, che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 192, che dà attuazione alla direttiva n. 97/3/CE che modifica la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della diret-

tiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro Ralstonia *solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 sopramenzionata;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per oggetto i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta all'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, già noto come *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith (in prosieguo indicato: R.s.), agente dell'avvizzimento batterico delle solanacee con specifico riferimento alle piante ospiti elencate nell'allegato I, sezione 1.

La lotta a R.s. ha lo scopo di:

a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;

b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;

c) prevenirne la propagazione ed attuare misure fitosanitarie ai fini della sua eradicazione qualora venga individuato.

Art. 2.

Monitoraggio ufficiale

1. Ogni anno i servizi fitosanitari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (in prosieguo indicati: SFR) devono effettuare accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza di R.s. nel materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I.

Nei casi in cui i SFR valutino elevato il rischio della presenza di R.s. in una certa zona di produzione e vi sia la concreta possibilità di disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i SFR estendono i controlli sistematici ufficiali anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee, nonché alle acque superficiali naturali ed a quelle reflue di impianti di trasformazione o di imballaggio usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale trovato infetto o contaminato.

2. La portata degli accertamenti mirati è definita in funzione dei rischi identificati. I SFR possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca di R.s. in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di imballaggio.

3. Gli accertamenti ufficiali di cui al comma 1 devono essere effettuati:

a) per il materiale vegetale elencato, secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1, e

b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonché per le acque, comprese le acque reflue, in base a metodi appropriati e, se del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;

c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati.

Inoltre i SFR possono, se del caso, stabilire per tali accertamenti specifiche procedure di ispezione concernenti il numero, l'origine, la stratificazione ed il momento del prelievo dei campioni, sulla base di fondati principi scientifici e statistici nonché in relazione alla biologia di R.s., a specifici sistemi di produzione del materiale vegetale elencato e delle altre piante ospiti dell'organismo nocivo.

4. I SFR devono notificare annualmente al Servizio fitosanitario centrale le specifiche modalità ed i risultati degli accertamenti ufficiali di cui al comma 1.

Dette notifiche sono effettuate dai SFR entro il 30 aprile, ad eccezione di quelle relative alle patate usate come sementi ottenute dall'agricoltore e utilizzate nella sua azienda da comunicare entro il 1° agosto.

Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a notificarli, entro il 1° giugno ed il 1° settembre rispettivamente, agli altri Stati membri e alla Commissione U.E., secondo le prescrizioni dell'allegato I, sezione II, punto 2.

Le modalità specifiche e i risultati concernenti le colture si riferiscono alla produzione dell'anno precedente.

Art. 3.

Denuncia obbligatoria

1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della presenza di R.s. deve denunciare i casi ai SFR competenti per territorio.

Art. 4.

Casi sospetti

1. In caso di presenza sospetta del patogeno, i SFR competenti per territorio provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza.

In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2.

2. I SFR, in attesa della conferma o della smentita della sospetta presenza di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella quale:

i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure,

ii) il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo;

per quanto riguarda le partite in questione:

a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione di R.s.;

b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della presenza sospetta;

c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera *a)*, onde scongiurare la disseminazione di R.s.

3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o più regioni, il SFR nel cui territorio di competenza è stata segnalata la presenza sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed alle altre regioni interessate le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato; detti SFR collaborano opportunamente tra loro.

4. Nei casi in cui il rischio coinvolga un altro Stato membro della U.E., i SFR segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che provvederà a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati.

Art. 5.

Casi accertati

1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale applicando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II oppure, in tutti gli altri casi, un qualsiasi metodo ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione prelevato a norma del presente decreto, i SFR, sulla base di fondati principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione e delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detta regione:

a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I:

i) avviano un accertamento per determinare l'entità della contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, ai sensi delle disposizioni dell'allegato IV ed eseguono ulteriori esami a norma dell'art. 4, punto 1, almeno su tutte le scorte di tuberi-seme di patata che hanno una relazione clonale, e

ii) dichiarano contaminati il materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui è stato prelevato il campione, nonché i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o le relative parti e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato da cui è stato prelevato il campione; dichiarano altresì contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione del vegetale nonché il luogo o i luoghi di produzione dove è stato raccolto il materiale vegetale elencato e da cui è stato prelevato il campione; inoltre, per i campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione e, se del caso, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto coltura protetta del vegetale da cui è stato prelevato il campione;

iii) determinano l'entità della contaminazione probabile derivante da contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo produttivo, l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, e

iv) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto *ii)*, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui al punto *iii)* e alla potenziale propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, paragrafo 2, punto *i)*;

b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate nella lettera *a)*, dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio per la produzione del materiale vegetale elencato:

i) avviano una ricerca ai sensi della lettera *a)*, punto *i)*, e

ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui è stato prelevato il campione, e

iii) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona, ai sensi, rispettivamente, della lettera *a)*, punti *iii)* e *iv)* e in rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato;

c) per le acque superficiali (comprese le acque reflue di lavorazione industriali o di stabilimenti di imballaggio che manipolano materiale vegetale elencato) e per le piante spontanee ospiti, dove sia stato riconosciuto che la produzione del materiale vegetale elencato è esposta ad un rischio di contaminazione attraverso l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione con acque superficiali:

i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da effettuare nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonché sulle piante spontanee ospiti eventualmente presenti, per determinare l'entità della contaminazione, e

ii) dichiarano contaminate le acque superficiali da cui sono stati prelevati campioni, nella misura appropriata e in base all'accertamento di cui al punto *i)*, e

iii) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto *ii)*, e alla possibile propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V.

2. I SFR notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 3, i casi di contaminazione dichiarata ai sensi del comma 1, lettera *a)*, punto *ii)*, e lettera *c)*,

punto *ii)*, nonché i dati specifici relativi alla delimitazione della zona di cui al comma 1, lettera *a)*, punto *iv)*, e, se del caso, al comma 1, lettera *c)*, punto *iii)*.

Contemporaneamente il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione la notifica supplementare di cui al punto 4 dell'allegato V.

3. In seguito alla notifica di cui al comma 2 e in base agli elementi ivi menzionati, i SFR che hanno notificato al Servizio fitosanitario centrale avviano un accertamento a norma del comma 1, lettera *a)*, punto *i)*, e, dove applicabile, del comma 1, lettera *c)*, punto *i)*, e, se del caso, intraprendono ulteriori azioni a norma dei commi 1 e 2.

Art. 6.

Interventi fitosanitari

1. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto *ii)*, e dispongono che detto materiale, sotto il controllo dei SFR, sia soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto 1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.

2. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto *iii)*, e lettera *c)*, punto *iii)* — compreso il materiale vegetale elencato per il quale è stato individuato un rischio, prodotto in luoghi ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto *iii)* — e dispongono che, sotto il controllo dei SFR, sia destinato ad un impiego appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.

3. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto *ii)*, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto *iii)* e lettera *c)*, punto *iii)*, siano distrutti o decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI, punto 3.

4. Fatte salve le misure attuate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto *iv)*, e lettera *c)*, punto *iii)*, sia applicata una serie di misure come precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2.

I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.

Art. 7.

Interventi su cloni di patata da seme

1. I tuberi-seme di patata devono essere conformi ai requisiti della direttiva n.77/93/CEE del Consiglio e derivare direttamente da materiali, ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II.

Dette prove sono eseguite dai SFR:

a) qualora sia stata confermata la presenza di R.s. nella produzione di tuberi-seme di patate nel territorio di propria competenza:

i) mediante saggi effettuati sulle precedenti propagazioni, compresa la selezione conale di partenza, e saggi sistematici effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure

ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale, mediante saggi effettuati su tutti i cloni di tuberi-seme di patate di base o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e

b) negli altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni.

Art. 8.

Divieti

1. È vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo R.s.

Art. 9.

Deroghe

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere dei SFR competenti per territorio, può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo XI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

Art. 10.

Interventi supplementari

1. Per tutelare la propria produzione le regioni, sentiti i SFR, possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o più rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreché siano conformi alle disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE.

2. Tali misure sono notificate alle altre regioni ed al Servizio fitoanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95

ALLEGATO I

SEZIONE I

Elenco delle piante ospiti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. di cui all'articolo 1

Piante (compresi i tuberi) diverse dai semi veri di Solanum tuberosoum L.	Patata
Piante diverse dai semi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro

SEZIONE II

Accertamenti

1. Gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), debbono essere basati sulla biologia del microrganismo nocivo e sul particolare sistema di produzione nello Stato membro interessato. Essi debbono comprendere:

 i) nel caso delle patate,

 — a momenti appropriati, l'ispezione visuale della pianta durante la crescita e/o il prelievo di campioni di tuberi-seme e di altre patate durante la stagione di crescita oppure in magazzino. Questi campioni debbono essere sottoposti a ispezione visuale ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, comportante il sezionamento dei tuberi,

 e inoltre,

 — nel caso dei tuberi-seme e, se del caso, di altre patate, esami di laboratorio, ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale secondo il metodo di cui all'allegato II;

 ii) nel caso del pomodoro,

 — l'ispezione visuale, a momenti appropriati, almeno durante la crescita delle piante destinate al reimpianto ad usi professionali.

2. La notifica degli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, deve comprendere:

 i) nel caso delle patate,

 — la superficie totale, valutata in ettari, coltivata a patate da seme e ad altri tipi di patata,

 — la stratificazione per categoria (patate da seme e da consumo), e se del caso, per regione,

 — il numero dei campioni prelevati per l'esame e il calendario dei prelievi,

 — il numero di ispezioni visuali sul terreno,

 — il numero delle ispezioni visuali sui tuberi (e l'entità dei campioni);

 ii) nel caso delle piante di pomodori, almeno durante la crescita, destinate al reimpianto ad usi professionali,

 — numero totale stimato delle piante,

 — il numero delle ispezioni visuali;

 iii) nel caso delle piante ospiti diverse dalla patata e dal pomodoro, comprese le solanacee selvatiche ospiti,

 — la specie,

 — il numero e la cadenza dei campioni prelevati,

 — la zona/il corso d'acqua sottoposti a prelievo, secondo i casi,

 — il metodo di analisi;

 iv) nel caso degli accertamenti sull'acqua e sugli scarichi di reflui degli impianti di trasformazione industriale o di imballaggio,

 — il numero e la cadenza dei campioni,

 — la zona/il corso d'acqua/l'ubicazione dell'impianto sottoposti a prelievo, secondo i casi,

 — il metodo di analisi.

ALLEGATO II

SCHEMA PER LA DIAGNOSI, IL RILEVAMENTO E L'IDENTIFICAZIONE DI RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL.

SCOPO DELLO SCHEMA DIAGNOSTICO

Questo schema descrive i vari procedimenti da usare per:

i) la diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e della verticillosi batterica nelle piante di patata e di pomodoro;

ii) il rilevamento di Ralstonia solanacearum nei campioni di tuberi di patata,

iii) l'identificazione di Ralstonia solanacearum.

Nelle appendici vengono descritte le modalità per la preparazione dei materiali per i saggi, cioè terreni di coltura, tamponi, soluzioni, reagenti.

INDICE

SEZIONE I

APPLICAZIONE DELLO SCHEMA

Diagnosi del marciume bruno nei tuberi di patata e di verticillosi batterica nelle piante di patata e di pomodoro

Il procedimento qui indicato è da applicarsi alle piante e ai tuberi con sintomi tipici o sospetti di marciume bruno. Esso comporta una prova rapida di selezione preliminare, l'isolamento dell'agente patogeno dal tessuto vascolare infetto su terreni di coltura diagnostici e, in caso di esito positivo, l'identificazione della coltura come Ralstonia solanacearum.

Diagramma di flusso

piante di patata o di pomodoro o tuberi di patata con sintomi (1)

↓

saggio/i rapido/i per selezione preliminare (2)

↓

ISOLAMENTO

↓

colonie con morfologia tipica

↓ SÌ → SAGGI DI CONFERMA identificazione (4) di una coltura pura come Ralstonia solanacearum più prova di patogenicità (4)

- ↓ SÌ → piante e/o tuberi infetti da Ralstonia solanacearum
- ↓ NO → piante e/o tuberi non infetti da Ralstonia solanacearum

↓ NO(3) → piante e/o tuberi non infetti da Ralstonia solanacearum

Riferimenti del diagramma di flusso:

(1) **La descrizione dei sintomi è fornita nella sezione II, paragrafo 1.**

(2) **I saggi rapidi di selezione preliminare permettono di formulare una diagnosi presunta.**

I saggi idonei sono:
— fuoriuscita a filamenti della massa batterica dal tessuto vascolare del fusto (sezione II, paragrafo 2),
— saggio dei granuli di poli-beta-idrossibutirrato (sezione II, paragrafo 2),
— colorazione IF (sezione III, paragrafo 2),
— Saggio Elisa (sezione III, paragrafo 3),
— PCR (sezione III, paragrafo 4).

(3) Sebbene l'isolamento del patogeno da materiali con sintomi tipici mediante la tecnica della diluizione in piastra sia immediato, in fasi avanzate di infezione la crescita delle sue colonie può non aver luogo. I batteri saprofiti che si sviluppano nel tessuto malato possono eliminare o inibire il patogeno sul substrato di isolamento. Se l'isolamento è negativo, ma i sintomi della malattia sono tipici, l'isolamento deve essere ripetuto, preferibilmente su un substrato selettivo.

(4) Si può perseguire una identificazione affidabile di una coltura pura di Ralstonia solanacearum per mezzo di almeno uno dei saggi elencati nella sezione II, paragrafo 4.1 abbinata a una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3). La caratterizzazione del ceppo è facoltativa ma è consigliabile per ogni nuovo caso.

2. **Rilevamento e identificazione di Ralstonia solanacearum in campioni di tuberi di patata**

Il procedimento è inteso a rilevare le infezioni latenti nei tuberi di patata mediante uno o, preferibilmente, più saggi di selezione preliminare che, se positivi, vengono confermati dall'isolamento del patogeno e quindi, in caso di isolamento di colonie tipiche, dall'identificazione di una coltura pura di Ralstonia solanacearum.

Diagramma di flusso

Riferimenti del diagramma di flusso

([1]) Campione

Il campione standard è di 200 tuberi. Tuttavia il procedimento può essere convenientemente applicato anche a campioni aventi meno di 200 tuberi.

([2]) Saggio (saggi) di selezione preliminare

Un singolo saggio di selezione preliminare può non essere sufficientemente sensibile o affidabile per rilevare Ralstonia solanacearum in un campione. È quindi consigliabile eseguire più di un saggio. Se possibile, tali saggi dovrebbero essere fatti con metodologie differenti.

([3]) Colorazione di immunofluorescenza (IF)

La colorazione IF (metodo indiretto) è un saggio di selezione preliminare ben collaudato. Esso ha pertanto vantaggi rispetto ad altre prove non ancora pienamente sviluppate o convalidate. Secondo i parametri di lettura specificati in tale metodo si tratta di un saggio sensibile (soglia di 10^3-10^4 cellule per ml di pellet di estratto di patata).

Il fattore critico per l'affidabilità dell'esito del saggio è la qualità dell'antisiero. Solo un antisiero ad alto titolo (minimo 2000 per l'antisiero grezzo) è accettabile e tutte le prove devono essere eseguite con antisiero a tale titolo o con una diluizione inferiore a detto titolo. Il metodo indiretto è preferibile. Il metodo diretto può essere usato se il saggio ha un livello di sensibilità e di specificità equivalente a quello del metodo indiretto.

Il saggio IF ha il vantaggio di consentire una interpretazione soggettiva della morfologia di colorazione della cellula e dell'intensità della fluorescenza che forniscono le informazioni sulla specificità della reazione. Sono frequenti le reazioni incrociate con batteri sierologicamente affini provenienti dal suolo o associati a tessuti della patata con morfologia cellulare di Ralstonia solanacearum. Il saggio IF può essere usato come unico saggio di selezione preliminare sebbene, qualora si sospettino reazioni incrociate, dovrebbe essere fatto un saggio preliminare addizionale basato su differente base biologica. In questi casi l'isolamento selettivo è il più appropriato.

([4]) Isolamento selettivo in piastra

Si tratta di un saggio sensibile e selettivo per Ralstonia solanacearum se fatto con substrato SMSA modificato e con la metodologia specificata in questo schema. Il risultato è disponibile da 3 a 6 giorni dopo la preparazione del campione. Il patogeno viene ottenuto direttamente in coltura e può essere facilmente identificato. Ai fini di un perfetto sfruttamento del suo potenziale, il saggio richiede un'accurata preparazione di coni ombelicali piccoli per eliminare i batteri secondari associati al tessuto della patata che sono competitori di Ralstonia solanacearum sul terreno di coltura e ne possono influenzare la crescita. Alcuni ceppi possono stentare a crescere in quanto anche i componenti del terreno possono condizionare l'organismo obiettivo. Occorre particolare attenzione anche per distinguere Ralstonia solanacearum da altri batteri che si possono sviluppare sul terreno di coltura. L'isolamento selettivo in piastra può essere usato come unico saggio di selezione preliminare sebbene, nel caso in cui si ottenga un risultato negativo e si sospetti l'inibizione di Ralstonia solanacearum da parte di altri batteri presenti sul terreno di coltura, dovrebbe essere fatto un saggio di selezione preliminare di altro tipo per confermare o confutare la diagnosi. In tali casi, la colorazione IF è la più appropriata.

([5]) Saggio Elisa

Il saggio Elisa è generalmente meno sensibile della colorazione IF (soglia di 10^4-10^5 cellule/ml di pellet di estratto di patata). Il saggio è economico e veloce ma, generalmente, è più soggetto a falsi risultati positivi (reazioni incrociate) e a falsi risultati negativi (inibizione da parte di molecole fenoliche nell'estratto di patata). È richiesta una specificità dell'antisiero estremamente alta. Il saggio Elisa non può essere usato come unico saggio di selezione preliminare.

([6]) PCR

Il saggio PCR ha potenzialmente un'elevata sensibilità di rilevamento. Il saggio viene facilmente inibito da componenti presenti nell'estratto di pianta o di tubero che portano a una falsa negatività. Alcune cultivar di patata contengono più inibitori di altre. È pertanto necessario rimuovere tali inibitori. Gli inibitori possono essere evitati con la diluizione, ma in tal modo anche le popolazioni di Ralstonia solanacearum vengono diluite. È necessario prestare molta attenzione in tutte le fasi di preparazione del campione e del saggio per impedire la contaminazione che porterebbe a risultati falsamente positivi. Falsi risultati positivi possono derivare anche da sequenze omologhe presenti in altri organismi. Per tali motivi la PCR diretta non può essere usata come unico saggio di selezione preliminare.

([7]) Prova di arricchimento

L'incubazione di campioni di sedimenti di centrifuga di estratto di patata in un brodo di coltura semiselettivo, come un brodo SMSA modificato, consente la moltiplicazione di Ralstonia solanacearum. Inoltre, cosa forse ancora più importante, diluisce i potenziali inibitori dei saggi Elisa o PCR. Ralstonia solanacearum può in tal modo essere rilevato nel brodo di arricchimento con i saggi IF, Elisa o PCR. Non consigliamo di fare l'isolamento diretto in piastra usando i brodi arricchiti. Questi metodi di arricchimento non sono stati ancora sperimentati e provati in modo approfondito. Sono stati inclusi in questo schema per il loro buon potenziale. Tuttavia, data la relativa mancanza di esperienza nella loro esecuzione, non possono essere utilizzati come unici metodi di rilevamento.

([8]) Saggio biologico

Il saggio biologico è usato per l'isolamento di Ralstonia solanacearum dai sedimenti di centrifuga di estratti di patata sfruttando una pianta ospite come mezzo selettivo di arricchimento e può essere fatto su piante di pomodoro o di melanzana. Il saggio richiede condizioni ottimali di incubazione, come specificato in tale metodo. È molto probabile che in tale saggio i batteri inibitori di Ralstonia solanacearum sul mezzo SMSA non interferiscono.

([9]) Saggio(i) di conferma

È possibile ottenere una identificazione affidabile di coltura pura di Ralstonia solanacearum almeno con uno dei saggi elencati nella sezione II, paragrafo 4.1, abbinata a una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3). La caratterizzazione del ceppo è facoltativa, anche se consigliabile per ogni nuovo caso.

SEZIONE II

DIAGNOSI DEL MARCIUME BRUNO NEI TUBERI DI PATATA E DI VERTICILLOSI BATTERICA NELLE PIANTE DI PATATA E DI POMODORO

1. Sintomi del marciume bruno

1.1. Sintomi nella patata

Pianta di patata. La fase iniziale dell'infezione consiste nella perdita di turgore delle foglie della parte superiore della pianta con le alte temperature diurne e loro ripresa durante la notte. La flaccidezza si aggrava, diventa presto irreversibile e porta a morte la pianta. Il tessuto vascolare dei fusti di piante avvizzite tagliato trasversalmente può diventare bruno e un liquido lattiginoso può essudare dalla superficie tagliata o può essere facilmente fatto uscire per compressione. Quando uno stelo tagliato viene immerso verticalmente in acqua, filamenti di mucillagine colano dai fasci vascolari.

Tubero di patata. I tuberi di patata devono essere tagliati trasversalmente vicino all'ombelico (punto di attacco dello stolone). La fase iniziale dell'infezione consiste in una alterazione di colore da giallo vitreo a marrone chiaro dell'anello vascolare da cui fuoriesce spontaneamente un liquido color crema chiaro dopo pochi minuti o quando viene esercitata una lieve pressione delle dita sulla buccia vicino alla superficie sezionata. In seguito lo scoloramento vascolare diventa di un marrone più netto e la necrosi può estendersi al tessuto parenchimatico. Nelle fasi avanzate l'infezione si espande centrifugamente sino ad emergere in corrispondenza dell'ombelico e degli occhi dove causa tacche bruno-rossastre, leggermente infossate e fuoriuscita di gocciole di essudato cui rimangono aderenti particelle di terreno.

1.2. Sintomi nel pomodoro

Pianta di pomodoro. Il primo sintomo visibile è l'aspetto flaccido delle foglie più giovani. In condizioni ambientali favorevoli per l'agente patogeno (temperatura del suolo di circa 25 °C, umidità satura), epinastia e flaccidezza di un lato della pianta o dell'intera pianta seguono in pochi giorni portando alla rovina totale. In condizioni meno favorevoli (temperatura al suolo inferiore a 21 °C) possono svilupparsi sullo stelo molte radici avventizie. Si può osservare un cordone di grasso lungo lo stelo che indica la necrosi del sistema vascolare. Quando lo stelo è tagliato trasversalmente, dai tessuti vascolari bruni scoloriti dello stelo essudano gocce di liquido batterico bianco o giallastro.

2. Saggi rapidi per selezione preliminare

Un saggio di selezione preliminare facilita la formulazione di una diagnosi presunta. Usare uno o più dei seguenti saggi:

Prova dell'essudato batterico sul fusto

La presenza di Ralstonia solanacearum nei fusti di patata aventi foglie flaccide può essere accertata mediante la seguente prova presuntiva.

Tagliare lo stelo appena al di sopra del livello del suolo. Porre la superficie tagliata in un bicchiere contenente acqua. Poco dopo, filamenti di mucillagine batterica coleranno spontaneamente dai fasci vascolari. Altri batteri che causano infezione vascolare nelle piante di patate non provocheranno questo fenomeno.

Rilevamento dei granuli di poli-beta-idrossibutirrato (PHB)

I granuli PHB nelle cellule di Ralstonia solanacearum sono resi visibili con la colorazione blu Nilo A o nero Sudan B.

Preparare uno striscio dell'essudato o della sospensione di tessuto su un vetrino da microscopio oppure preparare uno striscio di una coltura di 48 ore su YPGA o SPA (appendice 1). Preparare strisci di controllo positivo di un ceppo biovar 2, razza 3. Lasciare seccare. Passare rapidamente diverse volte la parte inferiore del vetrino sopra la fiamma fino a quando lo striscio sia fissato.

Colorazione blu Nilo

1) Coprire lo striscio fissato con una soluzione acquosa all'1 % di blu Nilo A. Mantenere in incubazione per 10 minuti a 55 °C.

2) Far sgocciolare la soluzione colorante. Lavare rapidamente sotto un getto leggero di acqua corrente. Eliminare l'acqua in eccesso con carta bibula.

3) Coprire lo striscio con una soluzione di acido acetico all'8 %. Mantenere in incubazione per 1 minuto a temperatura di laboratorio.

4) Lavare sotto un getto leggero di acqua corrente. Asciugare tamponando con carta bibula.

5) Riumidificare con una goccia d'acqua. Applicare un vetrino coprioggetto.

6) Esaminare lo striscio colorato con un microscopio a epifluorescenza a 450 nm in olio da immersione a 1 000 ingrandimenti.

   Osservare se vi sia una fluorescenza arancio vivo dei granuli PHB. Osservare anche a luce normale per accertare che i granuli siano intracellulari e che la morfologia della cellula sia tipica di Ralstonia solanacearum.

Colorazione nero Sudan

1) Coprire lo striscio fissato con una soluzione allo 0,3 % di nero Sudan B in 70 % di etanolo. Mantenere in incubazione per 10 minuti a temperatura ambiente.

2) Far sgocciolare la soluzione colorante. Lavare rapidamente in acqua corrente. Eliminare l'acqua in eccesso con carta bibula.

3) Immergere rapidamente lo striscio in xilolo. Asciugare tamponando con carta bibula.

   Attenzione: Lo xilolo è un prodotto nocivo. Operare in ambiente provvisto di cappa a tiraggio forzato.

4) Coprire lo striscio con una soluzione acquosa di safranina allo 0,5 % (p/v) e lasciare per 10 secondi a temperatura ambiente.

   Attenzione: La safranina è un prodotto nocivo. Operare in ambiente provvisto di cappa a tiraggio forzato.

5) Lavare sotto un getto leggero di acqua corrente. Asciugare tamponando con carta bibula. Applicare un vetrino coprioggetto.

6) Esaminare lo striscio colorato con un microscopio ottico a luce trasmessa con olio da immersione a 1 000 ingrandimenti.

   I granuli PHB in cellule di Ralstonia solanacearum si colorano di blunero. La parete della cellula si colora di rosa.

Altri saggi

Altri saggi appropriati per la selezione preliminare sono la colorazione IF (sezione III.2), il saggio Elisa (sezione III.3) e il saggio PCR (sezione III.4).

3. Procedimento di isolamento

3.1. Rimuovere l'essudato o le parti di tessuto cromaticamente alterate dall'anello vascolare del tubero di patata e dai fasci vascolari dello stelo delle piante di patata o di pomodoro. Sospenderlo in una piccola quantità di acqua distillata sterile o in tampone fosfato a 50 mM. Lasciare riposare per 5-10 minuti.

3.2. Della sospensione preparare almeno due diluizioni decimali, 1/10 e 1/100, od altre se opportune.

3.3. Trasferire un volume standard della sospensione su un substrato nutritivo generale (NA, YPGA, SPA, appendice 1) e/o sul substrato di Kelman al tetrazolio (appendice 1) e/o sul substrato selettivo SMSA (appendice 7) e inseminare le piastre con tecnica appropriata o con un'ansa, arroventandola tra un inseminamento e l'altro. Se viene usato SMSA, preparare a parte una serie di piastre con una coltura diluita in sospensione di cellule di Ralstonia solanacearum di ceppo virulento biovar 2, razza 3, come controllo positivo.

3.4. Mantenere le piastre in incubazione per 3 giorni a 28 °C. L'incubazione può essere prolungata fino a 6 giorni se la crescita è lenta, ma le colonie su piastre di SMSA spesso divengono atipiche e muoiono.

Sul terreno nutritivo generale gli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie bianco-perlacee, piatte, irregolari e fluide, spesso con caratteristici vortici.

Sul substrato di Kelman le colonie tipiche degli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sono fluide, irregolari, piatte, bianco-latte, con vortici color rosso sangue al centro. Le forme avirulente di Ralstonia solanacearum divengono butirrose di color rosso scuro.

Sul substrato SMSA gli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie bianco latte, piatte, irregolari e fluide con centri color rosso sangue.

Le forme non virulente di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie meno fluide che sono completamente di colore tra il rosa e il rosso.

3.5. Purificare le colonie con morfologia caratteristica mediante subcoltura su un terreno nutrivivo generale. Evitare di fare subcolture ripetute che possono portare a perdita di virulenza.

4. Saggi di conferma

4.1. *Identificazione di Ralstonia solanacearum*

Identificare le colture pure di Ralstonia solanacearum con almeno uno dei seguenti procedimenti:

Saggi nutrizionali ed enzimatici

Nota: includere appropriati ceppi di controllo in ogni saggio che si effettua.

Sono universalmente presenti o assenti le seguenti proprietà fenotipiche della Ralstonia solanacearum:

Pigmento fluorescente	**–**
Inclusioni PHB	**+**
Prova O/F	**O+/F–**
Catalasi	**+**
Ossidasi di Kovacs	+
Riduzione dei nitrati	+
Utilizzazione del citrato	+
Crescita a 40 °C	–
Crescita in NaCl dell'1 %	+
Crescita in NaCl del 2 %	–
Arginina deidrolasi	–
Liquefazione della gelatina	–
Idrolisi dell'amido	–
Idrolisi dell'esculina	–
Produzione di levano	–

Substrati e metodi reperibili su Lelliott e Stead (1987).

Colorazione IF

Preparare una sospensione di concentrazione a 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Preparare una serie di diluizioni 1:2 dell'antisiero. Applicare il procedimento IF (sezione III, paragrafo 2). Il titolo IF della coltura in esame deve essere equivalente a quella del controllo positivo.

Saggio Elisa

Preparare una sospensione di concentrazione superiore a 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Applicare il procedimento Elisa (sezione III, paragrafo 3). Il valore Elisa della coltura in esame deve essere equivalente a quello del controllo positivo.

Saggio PCR

Preparare una sospensione di 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Applicare la PCR (sezione III, paragrafo 4). Il prodotto PCR della coltura in esame deve avere le stesse dimensioni e profilo enzimatico di restrizione (REA) del controllo positivo.

Ibridazione fluorescente in situ (FISH)

Preparare una sospensione di 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Applicare il procedimento FISH (Van Beuningen et al., 1995) con il primer OLI-1 PCR (Seal et al., 1993). La coltura in esame deve manifestare la stessa reazione del controllo positivo.

Profilo delle proteine

Le proteine cellulari totali denaturate vengono separate mediante elettroforesi in gel di poliacrilamide — PAGE (Stead, 1992a).

Profilo degli acidi grassi (FAP)

Far crescere la coltura in esame e un ceppo di controllo positivo per 48 ore a 28 °C su TSA e applicare il procedimento FAP (Janse, 1991; Stead, 1992a; Stead, 1992b). Il profilo della coltura in esame deve essere identico a quello del controllo positivo. In base alle condizioni specificate, gli acidi grassi caratteristici sono: 14:0 3OH, 16:0 2OH, 16:1 2OH e 18:1 2OH.

4.2. *Caratterizzazione del ceppo*

La caratterizzazione del ceppo è opzionale, ma si raccomanda per ogni nuovo caso usando almeno uno dei seguenti schemi:

Determinazione delle biovar

Ralstonia solanacearum è suddiviso in biovar in base alla capacità di produrre acidità da tre alcoli esosi e tre zuccheri (Hayward, 1964 & 1994).

	Biovar				
	1	2	3	4	5
Utilizzo di:					
— maltosio	-	+	+	-	+
— lattosio	-	+	+	-	+
— cellobioso	-	+	+	-	+
— mannitolo	-	-	+	+	+
— sorbitolo	-	-	+	+	-
— dulcitolo	-	-	+	+	-

Ulteriori saggi differenziano la biovar 2 in subfenotipi (Hayward, 1994):

	Biovar 2	Biovar 2-A	Biovar 2-T
utilizzo di trealosio	-	+	+
utilizzo di inositolo	+	-	+
utilizzo di D-ribosio	-	-	+
attività pectolitica	bassa	bassa	alta

Determinazione della razza

La razza (Buddenhagen et al., 1962) viene determinata con prova di patogenicità su piante di pomodoro o melanzana e su piante di tabacco e con la reazione di ipersensibilità (HR) nelle foglie di tabacco (Lozano e Sequeira, 1970):

	Razza (*)		
	1	2	3
Reazione in:			
— piante di pomodoro melanzana	avvizzimento	nessuna reazione	avvizzimento
— piante di tabacco	avvizzimento	nessuna reazione	nessuna reazione
— foglie di tabacco	necrosi (48 ore) e avvizzimento (7-8 gg)	HR (12-24 ore)	clorosi (2-8 giorni)

(*) Non sono incluse la razza 4 (patogena su zenzero e su pochi altri ospiti) e la razza 5 (patogena solo su gelso).

La caratterizzazione della razza in base ai saggi di patogenicità o di ipersensibilità su tabacco può non essere molto affidabile ed allora può essere dedotta dalla biovar e dall'ospite naturale di origine.

La coltura in esame può essere ulteriormente caratterizzata mediante le seguenti tecniche.

Impronte genomiche

La differenziazione molecolare dei ceppi nel complesso di Ralstonia solanacearum può essere effettuata mediante:

— analisi RFLP (Cook et al., 1989).

— PCR su sequenze ripetute [REP-, ERIC- & BOX-PCR (Louws et al., 1995; Smith et al., 1995)].

Prova di patogenicità

Questa prova è intesa per confermare la diagnosi di Ralstonia solanacearum e per valutare la virulenza delle colture identificate come Ralstonia solanacearum.

Preparare un inoculo di 10^6 cellule per ml dalla coltura in esame e da un ceppo di controllo positivo. Inoculare 5-10 piante di pomodoro o melanzana preferibilmente allo stadio fogliare 3 (sezione III, paragrafo 6). Mantenere in incubazione per un massimo di due settimane a temperatura tra 22 °C e 28 °C ed alta umidità relativa e innaffiare giornalmente. Tenere in osservazione per sintomi di collasso e/o epinastia, clorosi e nanismo.

Effettuare isolamenti dalle piante sintomatiche come segue:

— asportare una sezione di tessuti di fusto, 2 cm sopra il punto di inoculazione,

— ridurla a pezzetti, sospendere il tutto in un piccolo volume di acqua distillata o di tampone fosfato 50 mM, inseminare in piastra, incubare e controllare se si sviluppano colonie di Ralstonia solanacearum.

SEZIONE III

RILEVAMENTO E IDENTIFICAZIONE DI RALSTONIA SOLANACEARUM IN CAMPIONI DI TUBERI DI PATATA

Nota: Il campione standard è di 200 tuberi. Tuttavia il procedimento può essere convenientemente applicato anche a campioni aventi meno di 200 tuberi.

1. Preparazione del campione per i saggi

N.B.: Il sedimento di centrifuga di estratto di patata ottenuto in questo procedimento può essere usato anche per il rilevamento di Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Procedere alle seguenti opzioni prima del saggio, se ritenuto utile.

i) Mantenere in incubazione il campione a 25-30 °C per un massimo di 2 settimane per favorire la moltiplicazione di basse popolazioni di Ralstonia solanacearum;

ii) lavare i tuberi in acqua corrente con disinfettanti e detergenti appropriati. Far asciugare i tuberi all'aria.

1.1. Rimuovere la buccia con un bisturi o con un coltello per ortaggi intorno all'ombelico del tubero in modo da rendere visibili i tessuti vascolari. Asportare accuratamente un piccolo cono (3-5 mm di diametro) di tessuto vascolare dall'ombelico di ciascun tubero. Ridurre al minimo la quantità di tessuto non vascolare. Togliere il cono ombelicale da ciascun tubero del campione.

N.B.: L'esame viviso dei tuberi (sezione II, paragrafo 1) può essere effettuato durante questa fase. Mettere da parte i tuberi con sintomi gravemente marcescenti e saggiarli individualmente (sezione II).

1.2. Raccogliere i coni ombelicali in un contenitore chiuso. I coni ombelicali dovrebbero preferibilmente essere trattati immediatamente. Se ciò non fosse possibile, conservarli per non più di 24 ore o, a 4 °C, non oltre 72 ore.

1.3. Trattare i coni ombelicali in uno dei seguenti modi:

i) Trasferire i coni ombelicali in un contenitore idoneo.

Aggiungere un volume sufficiente di tampone di macerazione (appendice 2) per coprire i coni.

Sminuzzare i coni in un Waring Blender o con Ultra Thurrax fino a completa omogeneizzazione. Evitare un'omogeneizzazione eccessiva.

Lasciar riposare il macerato per 15-30 minuti.

ii) Trasferire i coni ombelicali in un contenitore idoneo.

Aggiungere un volume sufficiente di tampone di macerazione per coprire i coni.

Porre il contenitore in un agitatore rotativo.

Mantenere in incubazione a 50-100 giri/m per 4 ore a 20-22 °C o per 16-24 ore a 4 °C.

iii) Trasferire i coni ombelicali in un robusto sacchetto monouso (per esempio sacchetti da Stomacher di dimensioni 105 mm × 150 mm, sterile per irradiazione).

Schiacciare accuratamente i coni ombelicali con uno strumento appropriato, per esempio un martello, fino al raggiungimento della completa omogeneizzazione.

Aggiungere un volume sufficiente di tampone di macerazione sino a coprire i coni schiacciati.

Lasciar riposare il macerato per 15-30 minuti.

1.4. Estrarre i batteri dal macerato dei coni ombelicali in uno dei seguenti modi.

i) Far decantare lentamente il macerato in una provetta da centrifuga lasciando i frammenti nel contenitore o nel sacchetto. Se il macerato decantato è molto torbido, centrifugare a non oltre 180 × g per 10 minuti a una temperatura inferiore a 10 °C.

Centrifugare il macerato decantato o il sopranatante della prima fase di centrifugazione a 7 000 × g per 15 minuti o a 10 000 × g per 10 minuti a una temperatura inferiore ai 10 °C.

Scartare il sopranatante senza far muovere il sedimento.

ii) Filtrare il macerato con un sistema di filtraggio avente pori di dimensioni di 40-100 μm.

Accelare il filtraggio utilizzando una pompa a vuoto.

Raccogliere il filtrato in una provetta da centrifuga.

Lavare il filtro con il tampone di macerazione.

Centrifugare il filtrato a 7 000 × g per 15 minuti o a 10 000 × g per 10 minuti a una temperatura inferiore ai 10 °C.

Scartare il sopranatante senza far muovere il sedimento.

1.5. **Risospendere il sedimento in 1 ml di tampone per il sedimento da centrifuga (appendice 2).**

Dividere in due parti uguali e trasferire ciascuna parte in una microprovetta.

Utilizzare una microprovetta per la prova. Conservare la parte di estratto non usata a 4 °C durante il saggio.

Aggiungere 10-25 % (v/v) di glicerolo sterile all'altra microprovetta. Mescolare nel vortex. Conservare a −18 °C (per settimane) o a −70 °C (per mesi).

2. Colorazione di immunofluorescenza (IF)

Usare un antisiero per Ralstonia solanacearum, preferibilmente di biovar 2 razza 3. Determinare il titolo di una sospensione di 10^6 cellule per ml da un ceppo omologo di Ralstonia solanacearum con un'appropriata diluizione del coniugato di isotiocianato di fluoresceina (FITC), secondo le istruzioni del produttore. L'antisiero grezzo dovrebbe avere un titolo IF almeno 1:2 000.

Utilizzare vetrini multipli per microscopio preferibilmente con 10 pozzetti di almeno 6 mm di diametro.

Includere un controllo del coniugato FITC e un controllo del tampone fosfato isotonico (PBS) su ciascun vetrino del saggio. Il saggio dovrebbe essere ripetuto con il controllo PBS incluso se viene notata qualche cellula positiva nel controllo FITC.

Preparare vetrini separati di controllo positivo con una sospensione di 10^6 cellule per ml da un ceppo di appropriata razza biovar di Ralstonia solanacearum. Usare un vetrino in ciascuna serie di prove.

2.1. Preparare i vetrini di saggio con uno dei seguenti procedimenti.

i) Per sedimento con relativamente poco amido:

Trasferire con una pipetta un volume standard misurato (15 μl è adeguato per un pozzetto di 6 mm di diametro — aumentare il volume per pozzetti più grandi) del sedimento risospeso su una fila di pozzetti. L'altra fila può essere usata come duplicato o per un secondo campione, come illustrato nella figura 1.

ii) Per altri sedimenti:

Preparare diluizioni decimali (1:10, 1:100 e 1:1 000) del sedimento risospeso nel tampone per sedimento. Trasferire con una pipetta un volume standard misurato (15 μl è adeguato per un pozzetto di 6 mm di diametro — aumentare il volume per pozzetti più grandi) di sedimento risospeso su una fila di pozzetti. L'altra fila può essere utilizzata come duplicato o per un secondo campione, come illustrato nella figura 2.

2.2. Lasciare seccare le goccioline. Fissare le cellule batteriche al vetrino scaldando o passando alla fiamma o con etanolo al 95 %.

2.3. Procedimento IF

i) Secondo la preparazione del vetrino di saggio di cui al paragrafo 2.1 i):

Preparare una serie di diluizioni 1:2 del titolo (T) dell'antisiero nel tampone IF (appendice 3):

1/4 (T/4), 1/2 (T/2), pari al titolo e il doppio del titolo (2T).

ii) Secondo la preparazione del vetrino di saggio di cui al paragrafo 2.1 ii):

Preparare la diluizione di lavoro (WD) dell'antisiero nel tampone IF. La diluizione WD è la diluizione dell'antisiero con specificità ottimale ed è abitualmente pari alla metà del titolo.

Figura 1

Preparazione del vetrino di saggio secondo i paragrafi 2.1 i) e 2.3 i)

Una diluizione standard del sedimento di centrifuga risospeso

T = Titolo

	FITC	T/4	T/2	T	2T	⇒ Diluizioni 1/2 dell'antisiero
Campione 1	● 1	● 2	● 3	● 4	● 5	
Duplicato del campione 1 o campione 2	● 6	● 7	● 8	● 9	● 10	

Figura 2

Preparazione del vetrino di saggio secondo i paragrafi 2.1. ii) e 2.3. ii)

	FITC	Diluizione standard dell'antisiero			
	Puro	Puro	1/10	1/100	1/1 000 ⇒ Diluizione decimale del sedimento risospeso
Campione 1	● 1	● 2	● 3	● 4	● 5
Duplicato del campione 1 o campione 2	● 6	● 7	● 8	● 9	● 10

2.3.1. Disporre i vetrini su carta bibula umida.

Coprire i pozzetti di saggio con la (le) diluizione (i) di antisiero. Mettere PBS sui pozetti FITC. Il volume di antisiero messo sui pozzetti deve essere equivalente al volume di estratto.

2.3.2. Mantenere in incubazione sotto copertura per 30 minuti a temperatura ambiente.

2.3.3.ds Scuotere via le goccioline di antisiero dal vetrino e sciacquare accuratamente con tampone IF. Lavare per 5 minuti con tampone IF Tween e poi per 5 minuti nel tampone IF (appendice 3).

Eliminare accuratamente l'umidità in eccesso con carta bibula e lasciar asciugare i pozzetti.

2.3.4. Disporre i vetrini su carta bibula umida.

Coprire i pozzetti di saggio e il pozzetto FITC con la diluizione di coniugato di FITC utilizzato per determinare la concentrazione. Il volume di coniugato messo sui pozzetti deve essere identico al volume dell'antisiero.

2.3.5. Mantenere in incubazione sotto copertura per 30 minuti a temperatura ambiente.

2.3.6. Scuotere via le goccioline di coniugato dal vitrino. Sciacquare e lavare come in precedenza (paragrafo 2.3.3).

Rimuovere accuratamente l'umidità in eccesso.

2.3.7. Trasferire con una pipetta 5-10 μl di tampone fosfato 0,1 M aggiunto di glicerina o simile liquido di montaggio su ciascun pozzetto e applicare un vetrino coprioggetti (appendice 3).

2.4. Lettura della colorazione IF.

Esaminare i vetrini con un microscopio a epifluorescenza dotato di filtri idonei all'eccitazione del FITC, in olio di immersione, a 500-1000 ingrandimenti. Esaminare attentamente i pozzetti lungo due diametri ad angolo retto e lungo il perimetro.

Esaminare anzitutto il vetrino del controllo positivo. Le cellule devono avere fluorescenza brillante ed essere colorate interamente.
Nota: il saggio deve essere ripetuto se la colorazione è abberrante.

Passare ora ad osservare i vetrini di saggio. Verificare prima l'assenza di cellule fluorescenti nei pozzetti di controllo PBS e FITC. Cellule fluorescenti nel controllo FITC indicano un legame non specifico del coniugato a autofluorescenza o contaminazione.
Nota: in questo caso ripetere il saggio.

Verificare la presenza di cellule fluorescenti brillanti con morfologia caratteristica di Ralstonia solanacearum nei pozzetti di saggio. L'intensità della fluorescenza deve essere equivalente al ceppo di controllo positivo con la stessa diluizione di antisiero. Le cellule con colorazione a pelle di leopardo o incompleta o con debole fluorescenza devono essere ignorate, a meno che non siano numerose. (Vedi interpretazione del risultato della colorazione IF).

Interpretazione del risultato della colorazione IF

i) Per ciascun campione in cui non vengono trovate cellule fluorescenti brillanti con morfologia caratteristica il saggio IF è negativo.

ii) Per ciascun campione in cui vengono trovate cellule fluorescenti brillanti con morfologia caratteristica, determinare il numero medio di cellule per campo ottico e calcolare il numero di cellule (N) per ml di sedimento centrifuga risospeso (appendice 4).

Una popolazione approssimativamente di 10^3 cellule per millilitro di «pellet» in sospensione deve essere considerata quale limite per la diagnosi secondo il metodo dell'immunofloresceṅza:

— per i campioni con $N > 10^3$, il saggio IF è positivo,

— per i campioni con $N < 10^3$, il saggio IF può essere considerato positivo.

iii) Se si trova un elevato numero di cellule (> 10^5 cellule/ml) aventi fluorescenza incompleta o debole ad una diluizione di antisiero pari al titolo, si deve fare un secondo saggio basato:

— su un differente principio biologico

— o ripetere la colorazione IF con un altro antisiero o una diluizione decimale del sedimento.

3. Saggio immunoenzimatico (Elisa)

(Secondo Robinson Smith et al., 1995)

Usare un antisiero per Ralstonia solanacearum, preferibilmente di razza 3 biovar 2. Determinare il titolo su una sospensione di 10^6 cellule per ml dal ceppo omologo di Ralstonia solanacearum.

È consigliato l'uso di piastre da microtitolazione NUNC Polysorp.

Includere un controllo negativo di estratto di patata e un controllo con tampone fosfato isotonico (PBS).

Usare una sospensione di concentrazione superiore a 10^6 cellule per ml di una razza biovar appropriata di Ralstonia solanacearum come controllo positivo. Eseguire la prova come per il (i) campione(i), ma tenendo una netta separazione dei campioni sulla piastra da microtitolazione.

3.1. Trasferire con una pipetta 100-200 µl del sedimento risospeso in una microprovetta.

Scaldare per 4 minuti a 100 °C. Trasferire la microfiala su ghiaccio.

3.2. Aggiungere un volume equivalente di tampone di rivestimento carbonato a doppia forza (appendice 5). Mescolare in agitatore.

3.3. Applicare a ciascuno di almeno due pozzetti della piastra da microtitolazione, aliquote di 100 µl. Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C o per una notte a 4 °C.

3.4. Dare dei colpetti per espellere gli estratti dai pozzetti. Lavare i pozzetti tre volte con PBS-Tween (appendice 5), lasciando l'ultima soluzione di lavaggio nei pozzetti per almeno 5 minuti.

3.5. Preparare la diluizione appropriata di antisiero di Ralstonia solanacearum in un tampone di bloccaggio (appendice 5). Applicare ai pozzetti 100 µl di diluizione di antisiero.

Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C.

3.6. Dare dei colpetti per espellere l'antisiero dai pozzetti. Lavare i pozzetti come in precedenza (paragrafo 3.4).

3.7. Preparare la diluizione appropriata di coniugato di fosfatasi alcalina nel tampone di bloccaggio. Applicare 100 µl di diluizione di coniugato ai pozzetti.

Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C.

3.8. Dare dei colpetti per espellere il coniugato dai pozzetti. Lavare i pozzetti come in precedenza (paragrafi 3.4 e 3.6).

3.9. Preparare la soluzione di substrato per la fosfatasi alcalina (appendice 5). Applicare 100 µl ai pozzetti. Mantenere in incubazione da 30 minuti a un'ora al buio a temperatura di laboratorio.

3.10. Leggere l'assorbimento a 409 nm.

Interpretazione del saggio Elisa

Il saggio Elisa è negativo se la densità ottica (D.O.) del campione è minore di 2×D.O. del controllo negativo.

Il saggio Elisa è positivo se la densità ottica del campione è maggiore di 2×D.O. del controllo negativo.

4. Reazione a catena del DNA polimerasi (PCR)

(Secondo Seal et al., 1993)

N.B.: Durante tutte le fasi di preparazione della PCR e le relative manipolazioni devono essere utilizzate pipette munite di filtro.

Preparare una sospensione di 10^6 cellule per ml da un ceppo di razza 3, biovar 2 di Ralstonia solanacearum come controllo positivo. Eseguire il saggio nello stesso modo del (dei) campione (i).

4.1. Trasferire con una pipetta 100 µl del sedimento risospeso in una micro provetta.

In alternativa, traferire 90 µl del sedimento risospeso in una microprovetta contenente 10 µl di NaOH 0,5 M. Mescolare invertendo ripetutamente la microprovetta.

4.2. Scaldare per 4 minuti a 100 °C. Trasferire la microprovetta immediatamente in ghiaccio.

4.3. Preparare almeno due diluizioni decimali, per esempio 1:10 e 1:100, o di più — se si ritengono opportune — in acqua distillata sterile o ultrapura (UPW).

4.4. Preparare la miscela di reazione PCR (appendice 6) in una provettina sterile aggiungendo i seguenti componenti nell'ordine indicato.

Per un volume di reazione di 50 μl

Componente	Quantità	Concentrazione finale
Acqua distillata sterile o UPW	30,8 μl-33,8 μl	
10×tampone PCR	5,0 μl	1×
d-ATP	1,0 μl	0,2 mM
d-CTP	1,0 μl	0,2 mM
d-GTP	1,0 μl	0,2 mM
d-TTP	1,0 μl	0,2 mM
Primer OLI-1 (20 μM)	2,5 μl	1 μM
Primer Y-2 (20 μM)	2,5 μl	1 μM
Taq Polimerasi (5U/μl)	0,2 μl	1,0 U
Volume totale	45 μl-48 μl	

Per più reazioni

Calcolare la quantità di ciascum componente per il numero voluto di reazioni.

Miscelare i componenti e trasferire 45-48 μl della miscela in provettine da PCR sterili.

Tenere le provettine con la miscela di reazione PCR in ghiaccio.

Per volumi di reazione di 25 μl:

ridurre conseguentemente i componenti.

4.5. Amplificazione della PCR

4.5.1. Facoltativo! Centrifugare a impulsi le provettine con il campione bollito e il controllo positivo.

Aggiungere nelle provettine la miscela di reazione PCR e nell'ordine specificato, 2-5 μl del (i) campione (i), del controllo acqua e del controllo positivo. Porre le provettine nel blocco di riscaldamento della macchina per cicli termici DNA.

4.5.2. Eseguire il seguente programma:

1 ciclo di:
i) 2 minuti a 96 °C: denaturazione dello stampo

50 cicli di:
ii) 20 secondi a 94 °C: denaturazione
iii) 20 secondi a 68 °C: appaiamento dei primer
iv) 30 secondi a 72 °C: allungamento della copia

1 ciclo di:
v) 10 minuti a 72 °C: ulteriore allungamento

1 ciclo di:
vi) mantenere a 4 °C

N.B.: Questi sono i parametri di un apparecchio Perkin Elmer 9600. Altre macchine per cicli termici possono richiedere una copertura di olio nelle provettine di reazione PCR e/o modifiche della durata delle fasi ii), iii) e iv) nel profilo di amplificazione.

4.5.3. Togliere le provettine dalla macchina per cicli termici. Analizzare il prodotto della PCR. Se non lo si fa immediatamente, mantenere le fiale a 4 °C per un uso nello stesso giorno o a −18 °C se devono essere conservate più a lungo.

4.6. Analisi del prodotto della PCR

I frammenti prodotti dalla PCR vengono evidenziati mediante elettroforesi in gel di agarosio e colorazione con etidio bromuro.

4.6.1. Preparare un gel appropriato di agarosio portando lentamente a ebollizione l'agarose in tampone di elettroforesi triacetato (TAE).

4.6.2. Raffreddare l'agarosio fuso a 50-60 °C, versarlo nello stampo dell'unità di elettroforesi e inserire il pettine. Lasciare solidificare.

4.6.3. Togliere il pettine. Immergere il gel in TAE in modo che sia appena coperto (2-3 mm) con il tampone.

4.6.4. Mettere goccioline da 3 μl di tampone di caricamento su parafilm. Aggiungere 12 μl del prodotto della PCR di ciascun campione, del prodotto positivo e del controllo acqua e mescolare aspirando piano con la punta della pipetta prima di caricare. I volumi stabiliti possono essere modificati per adeguarsi alla capacità dei pozzetti nel gel di agarosio.

4.6.5. Caricare accuratamente i pozzetti del gel. Includere come riferimento un marcatore DNA appropriato in almeno un pozzetto.

4.6.6. Collegare i fili all'alimentatore di corrente e alla cella per l'elettroforesi. Attivare il gel a 5-8 V/cm fino a quando il fronte dell'indicatore della corrente superficiale si trovi a meno di 1 cm dalla fine del gel.

4.6.7. Spegnere l'alimentatore. Scollegare i fili dalla cella per l'elettroforesi. Rimuovere accuratamente il gel. Immergerlo in una soluzione di etidio bromuro per 30-45 minuti.

N.B.: Usare guanti usa e getta ogni volta che si manipola l'etidio bromuro poiché si tratta di un potente mutageno.

4.6.8. Decolorare in acqua distillata per 10-15 minuti.

4.6.9. Visualizzare il (i) frammento (i) amplificato (i) di DNA con transilluminazione UV. Il prodotto PCR di Ralstonia solanacearum con primer OLI-1 e Y-2 ha una lunghezza di 288 bp. Confrontare con il marcatore DNA e con il controllo positivo.

N.B.: Il controllo acqua deve essere comunque negativo. Se positivo, ripetere la prova.

4.6.10. Fotografare il gel se è richiesta una documentazione permanente.

4.6.11. Confermare l'autenticità del frammento amplificato con l'analisi di restrizione enzimatica (REA).

4.7. Analisi di restrizione enzimatica (REA).

4.7.1. Trasferire 8,5 μl di prodotto della PCR (paragrafo 4.5.3) in una nuova microprovetta. Aggiungere 1 μl di 10× tampone enzimatico e 0,5 μl di enzima di restrizione AvaII.

4.7.2. Miscelare aspirando piano nella cima della pipetta. Se rimangono gocce sulle pareti della fiala, far ruotare a impulsi in una microcentrifuga. Mantenere in incubazione per 1 ora a 37 °C.

4.7.3. Analizzare il frammento della PCR digerito con elettroforesi in gel di agarosio come in precedenza (paragrafo 4.6).

Interpretazione del risultato della prova PCR

La prova PCR è negativa se non si evidenzia la presenza del caratteristico frammento di 288 bp, mentre il frammento è rilevato per il ceppo di controllo positivo di Ralstonia solanacearum.

La prova PCR è positiva se si evidenzia il frammento di 288 bp e l'analisi REA di questo frammento dà risultati identici a quello prodotto dal ceppo di controllo positivo di Ralstonia solanacearum.

5. Isolamento selettivo in piastra

(Secondo Elphinstone et al., 1996)

5.1. Eseguire la prova con una tecnica appropriata di diluizione in piastra, per esempio come segue:

i) Preparare almeno due diluizioni decimali, per esempio 1:10 e 1:100, del sedimento risospeso nel tampone da sedimento. Trasferire con una pipetta un volume standard misurato (50-100 μl) del sedimento risospeso e ciascuna diluizione su substrato selettivo SMSA modificato (appendice 7) e distribuirlo con un bastoncino di vetro sull'intera superficie del substrato.

Se ritenuto utile, inseminare il sedimento risospeso con ansa da 10 μl in aree successive. Arroventare alla fiamma l'ansa tra una inseminazione e l'altra.

ii) Trasferire un volume standard misurato (50-100 μl) del sedimento risospeso sul substrato selettivo SMSA modificato e inseminarlo con un bastoncino di vetro sull'intera superficie del mezzo. Far scorrere il bastoncino senza esporlo alla fiamma su almeno altre 2 piastre di SMSA modificato.

5.2. Inseminare, con la stessa tecnica di diluizione in piastra, una sospensione di 10^6 cellule per ml di un ceppo razza 3, biovar 2 di Ralstonia solanacearum come controllo positivo su una serie di altre piastre di SMSA modificato.

5.3. Tenere in incubazione le piastre a 28 °C. Cominciare a leggere le piastre dopo 3 giorni. Se il risultato è negativo, mantenere ancora in incubazione fino a un massimo di 6 giorni. Gli isolati virulenti di Ralstonia solanacearum sviluppano colonie di color bianco-latte, piatte, irregolari e fluide con centri distinti di colore rosso sangue che mostrano delle striature interne e dei vortici.

5.4. Purificare le colonie a morfologia caratteristica con subcoltura su un mezzo nutritivo generale (appendice 1).

5.5. **Identificare le colture pure (sezione II, paragrafo 4.1) e confermare che le colture siano di Ralstonia solanacearum con una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3).**

Interpretazione del risultato dell'isolamento selettivo in piastra

L'isolamento selettivo in piastra è negativo se non si trovano colonie dopo sei giorni o se non si trovano colonie caratteristiche di Ralstonia solanacearum, purché non si sospetti inibizione da parte di colonie di altri batteri e che nel controllo positivo trovino le caratteristiche colonie di Ralstonia solanacearum.

L'isolamento in piastra è positivo se si trovano colonie caratteristiche di Ralstonia solanacearum.

6. Saggio biologico

(Secondo Janse, 1988)

6.1. Usare 10 piante, di saggio (piantine suscettibili di pomodoro o di melanzana) ciascuna allo stadio di tre foglie vere. Non innaffiare le piante nelle 24 ore precedenti l'inoculazione.

6.2. Distribuire 100 µl di sedimento risospeso tra le piante. Inoculare il fusto tra i cotiledoni e in uno o due altri punti.

6.3. Inoculare, con la stessa tecnica, 10 piantine con una sospensione di 10^6 cellule per ml di un ceppo di Ralstonia solanacearum di razza 3, biovar 2 come controllo negativo. Separare le piante del controllo positivo dalle altre per evitare contaminazione.

6.4. Far crescere le piantine a una temperatura di 22 °C e 28 °C per quattro settimane ad alta umidità relativa con innaffiature giornaliere. Vedere se si sviluppano sintomi di collasso, epinastia, clorosi e/o rallentamento della crescita.

6.5. Fare isolamenti dalle piante infettate (sezione II). Identificare le colture pure con morfologia caratteristica (sezione II, paragrafo 4.1) e confermare le colture positive con una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3).

6.6. Se si ritiene utile, verificare l'assenza di infezione nei lotti di piante asintomatiche usate per la prova. Rimuovere da ciascuna pianta una sezione di 1 cm di fusto a 2 cm al di sopra del punto di inoculazione. Omogeneizzare i tessuti in un tampone di macerazione. Effettuare l'isolamento per diluizione in piastra paragrafo 5.1). Se positiva, identificare le colture con morfologia caratteristica (sezione II, paragrafo 4.1) e confermare le colture di Ralstonia solanacearum con una prova di patogenicità (sezione II, paragrafo 4.3).

Interpretazione del risultato del saggio biologico

Il saggio biologico è negativo se le piante inoculate non risultano infettate da Ralstonia solanacearum.

Il saggio biologico è positivo se le piante inoculate risultano infettate da Ralstonia solanacearum.

7. Prove di arricchimento

(J. G. Elphinstone et al., 1996)

7.1. Trasferire 100 µl del sedimento di centrifuga risospeso in 3 ml del brodo SMSA modificato (appendice 7).

7.2. Mantenere in incubazione per 48 ore e, comunque, non oltre 72 ore a 28 °C con il tappo della provetta non chiuso perfettamente per consentire l'aerazione.

7.3. Chiudere bene il tappo e mescolare nel vortex. Prendere frazioni del liquido per la colorazione IF (la presente sezione, paragrafo 2), il saggio Elisa (la presente sezione, paragrafo 3), e/o per la PCR (la presente sezione, paragrafo 4).

8. Prova di patogenicità

Si faccia riferimento a sezione II, paragrafo 4.3.

Appendice 1

Substrati nutritivi per l'isolamento e la coltura di Ralstonia solanacearum

Agar nutritivo (NA)

Agar nutritivo (Difco)	23 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C. Versare nelle piastre.

Lievito peptone glucosio agar (YPGA)

Estratto di lievito (Difco)	5 g
Bacto peptone (Difco)	5 g
D(+) glucosio (monoidrato)	10 g
Bacto Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C. Versare nelle piastre.

Saccarosio-peptone-agar (SPA)

Saccarosio	20 g
Peptone	5 g
K_2HPO_4	0,5 g
$MgSO_47H_2O$	0,25 g
Bacto Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti. Se necessario, regolare a pH 7,2-7,4.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C. Versare nelle piastre.

Substrato Kelman al tetrazolio

Casaminoacidi (Difco)	1 g
Bactopeptone (Difco)	10 g
Destrosio	5 g
Bacto Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro del terreno in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C.

Aggiungere una soluzione acquosa di cloruro di trifeniltetrazolo (Sigma), sterilizzata per filtrazione, fino a concentrazione finale di 50 mg/litro.

Versare nelle piastre.

Appendice 2

Materiali per la preparazione del campione

Tampone di macerazione: tampone fosfato 50 mM, pH 7,0

Questo tampone è impiegato per la macerazione dei tessuti.

Na_2HPO_4	4,26 g
KH_2PO_4	2,72 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e controllare il pH. Distribuire secondo opportunità. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Quando si effettua la PCR diretta, è raccomandabile aggiungere il 5 % di Polivinilpirrolinone p.m. 40 000 (PVP-40), per limitare l'effetto inibitore sull'amplificazione dovuto alla presenza delle molecole aromatiche nell'estratto.

Quando si adoperano il miscelatore Waring o il procedimento di omogenizzazione Ultra Turrax per la macerazione dei coni ombelicali delle patate, si raccomanda di aggiungere un deflocculante, un antischiuma od un antiossidante.

Lubrol in scaglie	0,5 g par litro
Antischiuma DC al silicone	1,0 ml par litro
Pirofosfato tetrasodico	1,0 g par litro

Sterilizzare separatamente in autoclave. Aggiungere fino alla concentrazione desiderata.

Tampone per il sedimento: tampone fosfato 10 mM, pH 7,2

Questo tampone va impiegato per riportare in sospensione e diluire il sedimento di centrifuga ottenuto dai coni ombelicali.

$Na_2HPO_412H_2O$	2,7 g
$NaH_2PO_42H_2O$	0,4 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Distribuire secondo opportunità. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Appendice 3

Materiali per il saggio IF

Tampone IF: soluzione fisiologica tamponata al fosfato (PBS), 10 mM, pH 7,2

Questo tampone viene impiegato per la diluizione degli antisieri.

$Na_2HPO_412H_2O$	2,7 g
$NaH_2PO_42H_2O$	0,4 g
NaCl	8,0 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Distribuire secondo opportunità.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Tampone IF — Tween

Questo tampone viene impiegato per lavare i vetrini. Aggiungere lo 0,1 % di Tween 20 al tampone IF.

Glicerolo tamponato al fosfato 0,1 M, pH 7,6

Questo tampone viene impiegato come fluido di montaggio sui pozzetti dei vetrini IF, per incrementare la fluorescenza

$Na_2HPO_412H_2O$	3,2 g
$NaH_2PO_42H_2O$	0,15 g
Glicerolo	50 ml
Acqua distillata	100 ml

Appendice 4

Determinazione del livello di contaminazione nella prova IF

Superficie del pozzetto (S) del vetrino multiplo per immunofluorescenza

$$= \frac{\pi D^2}{4}$$

dove: D = diametro del pozzetto. (1)

Superficie del campo (s) dell'obiettivo

$$= \frac{\pi d^2}{4}$$

dove: d = diametro del campo. (2)

Calcolare d misurando direttamente o mediante le seguenti formule:

$$s = \frac{\pi i^2}{G^2 K^2 \times 4} \quad (3)$$

dove i = coefficiente di campo (dipende dal tipo di oculare e varia da 8 a 24),

K = coefficiente del microscopio (1 o 1,25),

G = ingrandimento dell'obiettivo (100×, 40×, ecc.).

Dalla (2) si ricava:

$$d = \sqrt{\frac{4s}{\pi}} \quad (4)$$

Dalla (3):

$$d = \sqrt{\frac{4 \times \frac{\pi i^2}{G^2 K^2 \times 4}}{\pi}} = \frac{i}{GK}$$

Conteggiare il numero di cellule IF tipiche per campo (c).

Calcolare il numero di cellule IF tipiche per pozzetto (C).

$$C = c \frac{S}{s}$$

Calcolare il numero di cellule IF tipiche per ml di precipitato (N)

$$N = C \times \frac{1\,000}{y} \times F$$

dove y = volume del precipitato sul pozzetto,

F = fattore di diluizione del precipitato.

Appendice 5

Materiali per il saggio Elisa

Tampone di ricopertura al carbonato (pH 9,6), a doppia forza

Na_2CO_3	6,36 g
$NaHCO_3$	11,72 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e controllare il pH. Suddividere in aliquote secondo convenienza.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Se l'estratto contiene una percentuale elevata di molecole aromatiche, si può aggiungere solfito sodico come antiossidante, fino a concentrazione dello 0,2 %.

Soluzione fisiologica tamponata al fosfato (Phosphate Buffered Saline, PBS) 10 ×, pH 7,4

NaCl	80 g
KH_2PO_4	2 g
Na_2HPO_4. $12H_2O$	29 g
KCl	2 g
Acqua distillata	1 litro

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Suddividere in aliquote secondo convenienza.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Soluzione fisiologica tamponata fosfato Tween (PBS-T)

PBS 10 ×	100 ml
Soluzione al 10% di Tween 20	5 ml
Acqua distillata	895 ml

Tampone bloccante (anticorpi) (da preparare al momento dell'uso)

PBS 10 ×	10 ml
Polivinilpirrolinone (44000 MWT) (PVP-44)	2 g
Soluzione al 10% di Tween 20	0,5 g
Polvere di latte	0,5 g
Acqua distillata	q.b. a 100 ml

Soluzione substrato fosfatasi alcalina pH 9,8

Dietanolammina	97 ml
Acqua distillata	800 ml

Mescolare e regolare a pH 9,8 con HCl concentrato.

Portare a 1 litro acqua distillata.

Aggiungere 0,2 g di $MgCl_2$.

Disciogliere due compresse di substrato 5 mg pasticche alla fosfatasi (Sigma) per ogni 15 ml di soluzione.

Appendice 6

Materiali per la prova PCR

Sequenze dei primer:

primer OLI-1 5'-GGGGGTAGCTTGCTACCTGCC-3'

primer Y-2 5'-CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT-3'

Seal et al. (1993).

Appendice 7

Materiali per l'isolamento selettivo su piastra

Substrato selettivo SMSA (Engelbrecht, 1994, modificato da Elphinstone et al., 1996)

Terreno di base

Casaminoacidi (Difco)	1 g
Bactopeptone (Difco)	10 g
Glicerolo	5 ml
Agar (Difco)	15 g
Acqua distillata	1 litro

Preparare volumi da mezzo litro in matracci da 1 litro.

Disciogliere gli ingredienti e verificare il pH. Se necessario, prima di sterilizzare in autoclave regolare il pH a 6,5. Su un terreno a pH > 7,0 Ralstonia solanacearum non si svilupperebbe adeguatamente.

Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Portare a 50 °C.

Aggiungere i seguenti ingredienti (tutti di produzione Sigma), in modo da ottenere le concentrazioni finali specificate:

Cristalvioletto	5 mg par litro		
Polimixina B solfato	100 mg par litro	(circa 600 000 unità)	Sigma P-1004
Bacitracina (*)	25 mg par litro	(circa 1 250 unità)	Sigma B-0125
Cloramfenicolo	5 mg par litro		Sigma C-3175
Penicillina G	0,5 mg par litro	(circa 825 unità)	Sigma P-3032
Sali di tetrazolio	50 mg par litro		

Disciogliere gli ingredienti in etanolo al 70% fino alle concentrazioni indicate per il volume di terreno preparato. Per disciogliere alcuni ingredienti (polimixina B e cloramfenicolo) è necessario riscaldare leggermente ed agitare.

Brodo SMSA (Elphinstone et al., 1996), ma eliminando l'agar o i sali di tetrazolio.

Preparare come per il terreno selettivo SMSA, eliminando l'agar o i sali di tetrazolio.

Distribuire in porzioni da 3 ml, in provette a perdere «Universal» da 30 ml.

(*) Se necessario, aumentando la concentrazione della bacitracina fino a 300 ppm si può ridurre la contaminazione da batteri saprofiti senza ridurre il recupero di Ralstonia solanacearum.

Bibliografia

Buddenhagen, I.W.; Sequeira, L. and Kelman, A., 1962, Description of races in Pseudomonas solanacearum. Phytopathology 52, 726.

Cook, D.; Elizabeth B. and Sequeira L., 1989. Genetic diversity of Pseudomonas solanacearum: detection of restriction fragment length polymorphism with DNA probes that specify virulence and hypersensitive respons. Molecular Plant-Microbe Interactions 2, 113-121.

Dinesen I.G. and DeBoer, S.H., 1995. Extraction of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus from composite samples of potato tubers. American Potato Journal 72, 133-142.

Elphinstone, J.G.; Hennessy, J.; Wilson, J. and Stead, D.E., 1996. Sensitivity of different methods for the detection of Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith in potato tuber extracts. EPPO Bulletin 26.

Engelbrecht, M.C., 1994. Modification of a semi-selective medium for the isolation and quantification of Pseudomonas solanacearum. ACIAR Bacterial Wilt Newsletter 10, 3-5.

Hayward, A.C., 1964. Characteristics of Pseudomonas solanacearum. Journal of Applied Bacteriology 27, 265-277.

Hayward, A.C., 1994. Systematic and phylogeny of Pseudomonas solanacearum and related bacteria. In: Bacterial Wilt: the disease and its causative agent, Pseudomonas solanacearum (eds. A.C. Hayward and G.L. Hartman) CAB International Oxford, 127-135.

Janse, J.D., 1988. A detection method for Pseudomonas solanacearum in symptomless potato tubers and some data on its sensitivity and specificity. EPPO Bulletin 18, 343-351.

Janse, J.D., 1991. Infra- and intraspecific classification of Pseudomonas solanacearum strains using whole cell fatty acid analysis. Systematic and Applied Microbiology 14, 335-345.

Kelman, A., 1954. The relationship of pathogenicity in Pseudomonas solanacearum to colony appearance on a tetrazolium medium. Phytopathology 64, 293-695.

Lelliot, R.A. and Stead, D.E., 1987. Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants. (T.F. Preece ed.) Blackwell Scientific Publications, Oxford. 216 pp.

Louws, F.J.; Fulbright, D.W.; Stephens, C.T. and De Bruijn, F.J., 1995. Differentiation of genomic structure by rep-PCR fingerprinting to rapidly classify Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Phytopathology 85, 528-536.

Lozano, J.C. and Sequeira, L., 1970. Differentiation of races of Pseudomonas solanacearum by a leaf infiltration technique. Phytopathology 60, 838.

Mirza, M.S.; Rademaker, J.W.L.; Janse, J.D. and Akkermans, A.D.L., 1993, Specific 16S ribosomal RNA targeted oligonucleotide probe against Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Canadian Journal of Microbiology 39, 1029-1034.

Robinson-Smith, A.; Jones, P.; Elphinstone, J.G. and Forde, S.M.D., 1995. Production of antibodies to Pseudomonas solanacearum, the causative agent of bacterial wilt. Food and Agricultural Immunology 7, 67-79.

Seal, S.E.; Jackson, L.A.; Young, J.P.W. and Daniels, M.J., 1993. Differentiation of Pseudomonas solanacearum, P. syzygii, P. picketti and the blood disease bacterium by partial 16S rRNA sequencing: construction of oligonucleotide primers for sensitive detection by polymerase chain reaction. Journal of General Microbiology 139, 1587-1594.

Smith, J.J.; Offord, L.C.; Holderness, M. and Saddler, G.S., 1995. Genetic diversity of Burkholderia solanacearum (synonym Pseudomonas solanacearum) race 3 in Kenya. Applied and Environmental Microbiology 61, 4262-4268.

Stead, D.E., 1992a. Techniques for detecting and identifying plant pathogenic bacteria. In: Techniques for rapid detection of plant pathogens (eds. J.M. Duncan and L. Torrance). Blackwell Scientific Publications, Oxford, 76-111.

Stead, D.E., 1992b. Grouping of plant pathogenic and some other Pseudomonas spp. using cellular fatty acid profiles. International Journal of Systematic Bacteriology 42, 281-295.

Van Beuningen, A.; Derks, H. and Janse J.D., 1995. Detection and identification of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus with special attention to fluorescent in-situ hybridisation (FISH) using a 16S rRNA targeted oligonucleotide probe. Züchtungsforschung 2, 266-269.

ALLEGATO III

1. Per ogni presenza sospetta per la quale le prove di screening, eseguite secondo il metodo appropriato di cui all'allegato II nel caso del materiale vegetale elencato, oppure, in tutti gli altri casi, secondo un qualunque altro metodo ufficialmente approvato, abbiano dato un risultato positivo, di cui si attende la conferma o la smentita attraverso l'applicazione completa del metodo stesso, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate, fino al termine delle prove:

   — ove possibile, la partita o parte di essa (da cui è stato prelevato il campione) nel suo imballaggio originale, con l'etichetta,

   — ove possibile, la parte rimanente dei campioni,

   — ogni estratto residuo ed ogni ulteriore materiale (es.: vetrini di immunofluorescenza) preparato in vista delle prove di screening,

   ed inoltre:

   — tutta la documentazione.

2. Qualora venga confermata la presenza dell'organismo nocivo, è necessario mantenere e conservare in condizioni adeguate, per almeno un mese dalla procedura di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

   — il materiale di cui al paragrafo 1,

   — un campione del materiale infetto di pomodoro o melanzana infetto inoculato con il tubero o con l'estratto, se del caso, ed inoltre:

   — la coltura isolata dell'organismo nocivo.

ALLEGATO IV

Gli accertamenti di cu all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), comprendono i seguenti elementi, se del caso:

i) luoghi di produzione,

   — dove sono o sono state coltivate patate in relazione clonale con patate risultate infette dall'organismo nocivo,

   — dove sono o sono stati coltivati pomodori che provengono dalla stessa fonte dei pomodori risultati infetti dall'organismo nocivo,

   — dove sono o sono stati coltivati patate o pomodori posti sotto controllo ufficiale per sospetta presenza dell'organismo nocivo,

   — dove sono o sono stati coltivati patate in relazione clonale con patate coltivate in luoghi di produzione sospetti di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

   — dove vengono coltivate patate o pomodori e che sono ubicati in vicinanza di luoghi di produzione infestati, compresi quelli dove vengono condivisi attrezzature di produzione e impianti, sia direttamente, sia attraverso un imprenditore comune,

   — dove l'irrigazione o l'irrorazione siano praticate con acque superficiali originarie di qualunque fonte confermata o sospetta di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

   — che per l'irrigazione o l'irrorazione condividono acque superficiali di qualsiasi origine con luoghi di produzione dove l'infestazione da parte dell'organismo nocivo è confermata o sospetta,

   — che sono inondati o sono stati inondati con acque superficiali confermate o sospette di infestazione da parte dell'organismo nocivo,

   e

ii) acque superficiali impiegate per l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione di uno o più terreni o luoghi di produzione, dove l'infestazione da parte dell'organismo nocivo è confermata.

ALLEGATO V

1. La determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera c), punto iii), comprende i seguenti elementi, se del caso:

— materiale vegetale elencato coltivato in un luogo di produzione dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

— luogo o luoghi di produzione che abbiano un collegamento nel ciclo produttivo con il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), compresi quelli dove vengono condivisi macchinari e dispositivi di produzione direttamente o attraverso un imprenditore comune;

— materiale vegetale elencato prodotto in un luogo o nei luoghi di produzione di cui al precedente trattino, o presenti in tale luogo o luoghi di produzione durante il periodo in cui il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), era presente nei luoghi di produzione di cui al primo trattino;

— magazzini adibiti alla manipolazione del materiale vegetale elencato proveniente dai luoghi di produzione di cui sopra;

— macchinari, veicoli, contenitori, magazzini, o relative parti, e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, che possano essere venuti a contatto con il materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

— materiale vegetale elencato immagazzinato o entrato in contatto con una qualsiasi delle strutture o degli oggetti elencati nel precedente trattino prima della pulizia e della disinfezione di tali strutture od oggetti;

— dopo gli accertamenti e gli esami di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), nel caso delle patate, tuberi o piante con una relazione clonale parentale o collaterale e, nel caso dei pomodori, piante con la stessa fonte del materiale vegetale elencato dichiarato contaminato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e per le quali, malgrado abbiano dato risultati negativi nei test per l'individuazione dell'organismo nocivo, risulti che la contaminazione sia probabile per legami di carattere clonale;

— luogo o luoghi di produzione del materiale vegetale elencato al precedente trattino;

— luogo o luoghi di produzione di materiale vegetale elencato, che per l'irrigazione o l'irrorazione impiegano acque dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii);

— materiale vegetale elencato prodotto in appezzamenti inondati con acque superficiali confermate essere infestate dall'organismo nocivo.

2. La determinazione della potenziale disseminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera c), punto iii), tiene conto dei seguenti elementi:

i) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv):

— vicinanza di altri luoghi di produzione in cui è coltivato il materiale vegetale elencato,

— produzione e utilizzo comuni di scorte di tuberi-seme di patate,

— luoghi di produzione che per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale elencato impiegano acque superficiali, nei casi in cui esiste od è esistito un rischio di fughe di acque superficiali o di inondazione dal luogo o dai luoghi di produzione dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

ii) nei casi in cui le acque superficiali sono state dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii);

— luogo o luoghi di produzione del materiale vegetale elencato adiacenti alle acque superficiali dichiarate contaminate, o a rischio di inondazione,

— bacini di irrigazione separati associati alle acque superficiali dichiarate contaminate.

3. I dati contenuti nella notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, comprendono:

— la data di segnalazione della presenza sospetta ai sensi dell'articolo 4 e le date del campionamento e della conferma della presenza dell'organismo nocivo ai sensi dell'articolo 5, secondo i casi;

— una descrizione degli elementi relativi alla dichiarazione di contaminazione e alla delimitazione della zona.

4. I dati contenuti nella notifica supplementare di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, comprendono:

— per ogni spedizione o partita di patate dichiarate contaminate, i certificati prescritti dagli articoli 7 e 8 della direttiva 77/93/CEE, il numero di passaporto o il numero di registrazione dei produttori di patate, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione, secondo i casi;

— per ogni spedizione o partita di piante di pomodoro dichiarate contaminate, i certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 77/93/CEE ed il numero di passaporto, conformemente all'elenco di cui all'allegato V, parte A, sezione I, paragrafo 2.2, della direttiva 77/93/CEE;

— la denominazione varietale e la categoria per le scorte di tuberi-seme di patate e, ove possibile, in tutti gli altri casi;

— ogni altra informazione eventualmente richiesta dalla Commissione sulla confermata comparsa della malattia.

ALLEGATO VI

1. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, le disposizioni sono:

— incenerimento, o

— utilizzo, per l'alimentazione animale, previo idoneo trattamento termico, tale che non sussista alcun rischio di sopravvivenza dell'organismo nocivo, o

— interramento profondo in un luogo di smaltimento dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo, o

— destinazione alla trasformazione industriale, attraverso la consegna diretta ed immediata a stabilimenti dotati di apposite strutture ufficialmente approvate per l'eliminazione dei rifiuti, che corrispondano alle disposizioni dell'allegato VII della presente direttiva, o

— altre misure, sempre che sia stato accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo; tali misure debbono essere immediatamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. L'utilizzazione o l'eliminazione idonee del materiale vegetale elencato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, da effettuarsi sotto il controllo degli organismi ufficiali competenti dello Stato o degli Stati membri interessati, prevedendo uno scambio di informazioni fra gli organismi ufficiali tale da assicurare la costanza di tale controllo, e l'approvazione da parte degli organismi ufficiali competenti degli Stati membri dove le patate sono imballate o trattate in relazione agli impianti destinati all'eliminazione dei rifiuti di cui al primo e secondo trattino, comprendono:

i) per i tuberi di patata:

— il loro impiego quali patate da conservazione destinate al consumo, purché vengano imballati in luoghi provvisti di adeguati impianti di eliminazione dei rifiuti, in imballaggi pronti per la consegna diretta e l'utilizzazione senza necessità di reimballaggio, e siano destinati alla consegna e all'utilizzazione dirette, o

— il loro impiego quali patate da conservazione destinate alla trasformazione industriale e consegnate direttamente e immediatamente ad uno stabilimento dotato di adeguate strutture per l'eliminazione dei rifiuti e la desinfezione, o

— altri impieghi o forme di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo, e fatta salva l'approvazione di detti organismi ufficiali competenti. Tali misure devono essere notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri;

ii) per altre parti di piante, compresi gli steli e i cascami del fogliame:

— la distruzione, o

— altre forme di impiego o di eliminazione, sempre che sia accertato che non esiste alcun rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo; queste misure sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. I metodi adeguati per la decontaminazione degli oggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 consistono nella pulizia e, se del caso, nella disinfezione, in modo da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo, e sono applicati sotto la sorveglianza degli organismi ufficiali competenti degli Stati membri.

4. La serie di misure che gli Stati membri debbono applicare entro le zone delimitate identificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), cui si fa riferimento nell'articolo 6, paragrafo 4, comprendono:

4.1. nei casi in cui i luoghi di produzione sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

a) in un campo o unità di produzione protetta del vegetale dichiarati contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii),

i) — **per almeno i quattro anni di coltivazione successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata,**

— **si attuano interventi intesi ad eliminare le piante spontanee di patata o di pomodoro e le altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, e**

— è vietato mettere a dimora:

— tuberi o tuberi-seme di patate

— piante o semi di pomodoro

— tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo:

— altre piante ospiti

— pianta della specie Brassica, per le quali è stato individuato il rischio di presenza dell'organismo nocivo

— colture per le quali esiste un rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo;

— nel primo periodo di raccolta delle patate o dei pomodori che segue il periodo indicato al trattino precedente, ed a condizione che il terreno sia risultato esente da piante spontanee di patata e di pomodoro e da altre piante ospiti, comprese le solanacee selvatiche, per almeno due anni vegetativi consecutivi precedenti alla messa a dimora:

— nel caso delle patate, sono messi a dimora soltanto tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione di patate da conservazione, e

— si procede ad accertamenti ufficiali come precisato all'articolo 2, paragrafo 1;

— nel periodo di raccolta delle patate o dei pomodori successivo a quello indicato al trattino precedente, e in seguito ad un appropriato ciclo di rotazione, nel caso delle patate sono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati per la produzione a scopo sia di conservazione che di semina; nel caso delle patate e dei pomodori viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1,

oppure

ii) nei cinque anni vegetativi successivi a quello in cui la contaminazione è stata dichiarata,

— si attuano interventi atti ad eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro e le altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche,

— per i primi tre anni l'appezzamento viene messo e tenuto a maggese completo, oppure a cereali conformemente al rischio identificato, oppure a pascolo permanente, effettuando frequenti falciature a raso, oppure è adibito a pascolo intensivo, oppure ad erba per la produzione di sementi, e nei due anni successivi viene piantato con piante che non ospitano l'organismo nocivo e non comportano rischio identificato di sopravvivenza o disseminazione dell'organismo nocivo,

— nel primo periodo di raccolta delle patate o dei pomodori successivo a quello indicato al trattino precedente:

— nel caso delle patate, sono messi a dimora esclusivamente tuberi-semi ufficialmente certificati per la produzione a scopo di semina o di conservazione,

— ed è effettuato un accertamento ufficiale come precisato nell'articolo 2, paragrafo 1;

negli altri appezzamenti:

— nell'anno di coltivazione successivo a quello della contaminazione dichiarata:

— è vietato mettere a dimora tuberi o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, e vengono attuati interventi per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro nonché altre piante ospiti, comprese le solanacee selvatiche, secondo i casi;

— nel caso dei tuberi di patata, per la produzione di patate da conservazione vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati, a condizione che gli organismi ufficiali competenti ritengano che il rischio di piante spontanee di patate e di pomodori e di

altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, sia stato eliminato. La coltivazione in fase vegetativa viene ispezionata al momento appropriato, e sulle piante spontanee di patata viene effettuata la ricerca dell'organismo nocivo; inoltre, per le patate, i tuberi debbono essere soggetti ad ispezione dopo il raccolto;

— **nel primo anno di coltivazione successivo a quello di cui al primo trattino:**

— nel caso delle patate, per la produzione di tuberi-seme o di patate da conservazione vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati;

— almeno per il secondo anno di coltura successivo a quello di cui al primo trattino:

— nel caso delle patate, per la produzione di patate da seme o da conservazione vengono messi a dimora esclusivamente tuberi-seme ufficialmente certificati ovvero tuberi-seme coltivati sotto controllo ufficiale e derivanti da tuberi-seme ufficialmente certificati;

— in ciascuno degli anni di coltura di cui ai precedenti trattini, vengono prese misure per eliminare le piante spontanee di patata e di pomodoro ed altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le solanacee selvatiche, e viene effettuato un accertamento ufficiale come precisato all'articolo 2, paragrafo 1 e, nel caso in cui dei tuberi-seme vengano messi a dimora in vista della produzione di patate da seme, viene effettuato un controllo sui tuberi;

c) non appena è avvenuta la dichiarazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), ed in ognuno degli anni vegetativi successivi, fino al primo periodo incluso di raccolta possibile delle patate o dei pomodori nell'appezzamento o negli appezzamenti dichiarati contaminati, come specificato alla lettera a):

— tutti i macchinari e le strutture di magazzinaggio sul luogo di produzione e associati al ciclo produttivo di patate o di pomodori sono opportunamente puliti e, se del caso, disinfettati con i metodi adeguati, conformemente al punto 3;

— per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, sono effettuati controlli ufficiali sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto;

d) nelle unità di produzione protetta dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), allorché è possibile sostituire completamente il substrato colturale:

— è vietato mettere a dimora tuberi-seme o piante di patata, od altre piante ospiti dell'organismo nocivo, comprese le piante e i semi di pomodoro, a meno che l'unità sia stata sottoposta a misure sotto controllo ufficiale intese ad eliminare l'organismo nocivo ed a rimuovere tutto il materiale vegetale elencato ospite, comprendente almeno il cambiamento completo del substrato colturale nonché la pulizia, e, se del caso, la disinfezione dell'unità di produzione e di tutte le attrezzature, e purché gli organismi ufficiali competenti abbiano successivamente autorizzato la produzione di patate o pomodori;

— la produzione di patate si effettua a partire da tuberi-seme ufficialmente certificati, o da microtuberi o piantine ottenute da fonti controllate;

— per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, vengono attuati secondo necessità controlli ufficiali sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto.

4.2. All'interno della zona delimitata, fatti salvi gli interventi previsti al punto 4.1, gli Stati membri:

a) immediatamente dopo la contaminazione dichiarata, e per almeno tre periodi vegetativi:

aa) nei casi in cui la zona delimitata è stata determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv):

— garantiscono il controllo, attraverso i propri organismi ufficiali responsabili, delle imprese dove viene effettuata la coltivazione, il magazzinaggio o la manipolazione dei tuberi di patata o dei pomodori, nonché delle imprese che gestiscono su base contrattuale i macchinari occorrenti,

— esigono la pulizia, e se del caso, la disinfezione dei macchinari e dei magazzini presenti in tali imprese, utilizzando i metodi adeguati specificati al punto 3,

— esigono l'impiego esclusivo di semi certificati o semi coltivati sotto controllo ufficiale per tutte le colture di patata comprese in tale zona, e l'esecuzione di prove dopo il raccolto di tuberi-seme di patate coltivati in luoghi di produzione dichiarati probabilmente contaminati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii),

— esigono che la manipolazione dei tuberi-seme di patata raccolti sia separata da quella delle patate da consumo in tutte le imprese della zona,

— eseguono gli accertamenti ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,

ab) nei casi in cui le acque superficiali sono state dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), ovvero incluse fra i fattori di una possibile disseminazione dell'organismo nocivo conformemente all'allegato V, punto 2:

— procedono ad accertamenti annuali ai momenti appropriati, comprendenti il prelievo di campioni di acque superficiali e delle eventuali piante ospiti solanacee nelle sorgenti d'acqua in causa, nonché esami eseguiti in conformità:

— dei metodi appropriati di cui all'allegato II, per il materiale vegetale elencato;

— di qualsiasi altro metodo approvato ufficialmente negli altri casi;

— per prevenire la disseminazione dell'organismo nocivo, attuano controlli sui programmi di irrigazione ed irrorazione, che possono arrivare al divieto d'impiego dell'acqua dichiarata contaminata ai fini dell'irrigazione e dell'irrorazione del materiale vegetale elencato e, se del caso, di altre piante ospiti; questo divieto può essere riveduto sulla base dei risultati dell'accertamento annuale di cui sopra;

— nei casi in cui gli scarichi di reflui sono contaminati, effettuano controlli ufficiali sull'eliminazione dei rifiuti derivanti da stabilimenti industriali di trasformazione o imballaggio che manipolano il materiale vegetale elencato;

b) stabiliscono se del caso un programma volto a sostituire tutte le scorte di tuberi-seme di patata entro un lasso di tempo adeguato.

ALLEGATO VII

Per ovviare al rischio di disseminazione dell'organismo nocivo, gli impianti ufficialmente approvati di eliminazione dei rifiuti di cui all'allegato VI, paragrafo 1, quarto trattino debbono conformarsi alle seguenti disposizioni:

i) gli scarti di lavorazione delle patate e dei pomodori (comprese le patate scartate, le bucce di patata e i pomodori scartati) nonché ogni altro rifiuto solido collegato alle patate e ai pomodori, deve essere eliminato in uno dei modi seguenti:

— interramento profondo in un luogo di smaltimento dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo. I rifiuti sono trasportati direttamente al sito in condizioni di confinamento tali che non sussistano rischi di perdite dei rifiuti; o

— incenerimento;

ii) reflui di lavorazione: prima dell'eliminazione, i reflui liquidi contenenti solidi in sospensione sono sottoposti a procedimenti di filtrazione o di sedimentazione destinati ad allontanare tali solidi. I solidi stessi debbono essere eliminati come indicato al comma i).

I reflui sono quindi:

— riscaldati a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti prima di essere eliminati,

oppure

— altrimenti eliminati, previa approvazione ufficiale e sotto controllo ufficiale, in modo da escludere il rischio di contatto fra i rifiuti e il terreno agricolo o sorgenti di acqua che potrebbe essere utilizzata per irrigare terreni agricoli. I particolari in merito sono notificati agli altri Stati membri ed alla Commissione.

00A4295

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 febbraio 2000.

Integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista la delibera della giunta regionale della regine autonoma della Sardegna n. 36/320 del 2 agosto 1999, concernente «Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione acque reflue»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 «Integrazione al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue della regione Sardegna e rettifica del soggetto titolare dell'intervento dott. Presidiana e Rosamarina (regione Siciliana)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000;

Vista la nota 7 febbraio 2000, prot. n. 2901 con la quale l'assessore all'ambiente della regione Sardegna segnala che non è stato inserito il sopracitato decreto ministeriale 25 ottobre 1999 l'intervento «Rilocalizzazione dell'impianto di depurazione delle acque del comune di Sassari e loro riutilizzo a fini irrigui - importo 45.000 milioni», come riportato nella delibera di giunta regionale n. 36/320;

Ritenuto pertanto necessario integrare le tabelle *H* ed *I* dell'allegato 2 del piano straordinario della regione autonoma della Sardegna, con l'inserimento del sopracitato intervento;

Decreta:

Le tabelle *H* e *I* dell'allegato 2 del piano straordinario della regione autonoma della Sardegna, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC ed integrate con decreto ministeriale 25 ottobre 1999 11810/ARS/M/DI/VDA, sono ulteriormente integrate con l'intervento:

Prov.	Comune	Aree ob UE	Soggetto o attuatore	Titolo dell'intervento	Stato della progettazione	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)
Sassari	Sassari	1	comune di Sassari	Rilocalizzazione dell'impianto di depurazione delle acque del comune di Sassari e loro riutilizzo a fini irrigui	Definitivo	L. 45.000	L. 45.000

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 31

00A4600

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 21 febbraio 2000, n. **1.**

Linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

Alle amministrazioni pubbliche interessate

Alle organizzazioni professionali apicole

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n. 12 del 1° dicembre 1997, n. 4 del 28 maggio 1998 e n. 2 del 16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti necessari per l'applicazione del regolamento del Consiglio n. 1221/97, del 25 giugno 1997 e del regolamento di attuazione della Commissione n. 2300/97, del 20 novembre 1997, relativi alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Ai fini della presente circolare si intende per:

apicoltore: chiunque detenga alveari;

produttore apistico: chiunque eserciti attività apistica a fini economici e commerciali;

forme associate: le associazioni e loro unioni e federazioni, le società, le cooperative e i consorzi.

Qualora le scadenze indicate nella presente circolare dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

Gli enti partecipanti trasmettono al Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa per singola azione, al fine di consentire la predisposizione del programma nazionale da presentare all'Unione europea entro il 15 aprile di ogni anno.

Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell'Unione europea il programma nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.

Qualora gli organismi regionali presentino sottoprogrammi il cui ammontare complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante all'Italia, il Ministero provvede ad operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla base del numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che abbiano presentato un sottoprogramma, adottando un criterio univoco.

Le regioni e province autonome che, in fase di ripartizione dei fondi disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento comunitario rispetto a quanto preventivato, possono ridurre proporzionalmente gli importi riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro assegnati tra le varie azioni. A partire da questa fase non e più possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.

In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel più breve tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre di ogni anno, i sottoprogrammi con le modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.

Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvederà alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi riservati a ciascuna azione, trasmettendone una copia all'organismo pagatore.

Per organismo pagatore si intende: «l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - in liquidazione», nonché quelli istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che di seguito, per semplicità, si indicherà come «A.I.M.A.».

Ai sensi dell'articolo 4-*bis* del regolamento CE n. 2300/97 i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo restando il massimale totale del programma annuo. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovrà costituire oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione dell'Unione europea per la conseguente approvazione.

Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti interessate delle decisioni mediante le quali l'esecutivo comunitario autorizza il cofinanziamento dei programmi nazionali.

I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello della presentazione, per consentire all'A.I.M.A.

di effettuare l'iter amministrativo previsto entro il termine del 15 ottobre, stabilito dalla normativa comunitaria.

INTERVENTI AMMESSI

Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1221/97, vale a dire:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;

b) lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;

e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.

Possono essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento tutte quelle misure che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale.

All'allegato 1 della presente circolare viene indicata la codifica e la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili al cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica nonché i soggetti beneficiari.

All'allegato 2 viene data indicazione delle spese ritenute comunque non ammissibili.

Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà.

Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.

Tali attrezzature devono essere rendicontate nell'anno di riferimento del programma.

Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi del regolamento CE 1221/97 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma *(aa)*, la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle regioni.

I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele dovranno essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.

ULTERIORI COMPITI DI PERTINENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI

Gli organismi regionali provvedono:

a predisporre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l'attuazione dei sottoprogrammi di competenza;

alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica della loro regolarità e completezza;

alla valutazione dell'ammissibilità al finanziamento e della titolarità del richiedente il beneficio alle azioni richieste;

al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli organismi riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;

alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione alle domande presentate, con la predisposizione degli elenchi di liquidazione;

ad inviare all'A.I.M.A. - Unità organizzativa XII, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, in un'unica soluzione, una copia delle domande loro pervenute, entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;

a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione cartacei redatti sull'apposito modello, nonché il relativo supporto magnetico, entrambi predisposti e distribuiti dall'A.I.M.A.; unitamente al predetto elenco deve essere trasmesso l'elenco delle aziende sottoposte a controlli in loco con annotato l'esito.

COMPITI DI PERTINENZA DELL'A.I.M.A.

L'A.I.M.A. provvede:

alla ricezione delle copie delle domande;

alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari controllati;

al controllo finale sulla liquidazione degli importi da erogare in funzione del finanziamento attribuito per singolo ente e di altre cause che possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari per effetto di qualche inadempienza;

ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti le rendicontazioni regionali;

alla trasmissione alle regioni dell'elenco delle domande che presentino anomalie ai fini dell'erogazione dei contributi, per consentire una definizione delle stesse;

alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;

alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.

Ripartizione delle somme ammesse al cofinanziamento

Ogni anno, con apposite decisioni della Commissione, sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente di 15 milioni di euro, viene ripartito in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 2300/97.

Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purché non antecedenti la data del 1° settembre di ciascun anno.

In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra regioni e province autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione degli importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle singole regioni e province e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate da taluni enti in sede di preventivo di spesa.

Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una previsione di spesa che sia aderente all'effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie non più recuperabili.

Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva, di intesa con le regioni, l'adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.

Presentazione delle domande di finanziamento

Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed i produttori apistici in regola con la denuncia di detenzione delle arnie e in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, singoli o nelle loro forme associate, nonché gli enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione.

Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'organismo regionale all'agricoltura in cui ha sede legale il richiedente il beneficio.

Per l'autentica della sottoscrizione della domanda di contributo, il produttore e/o gli enti interessati devono fare riferimento alle norme stabilite dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 6 luglio 1998, n. 191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia le regioni e le province autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Controlli

L'azione di controllo viene operata dall'amministrazione che ha redatto il sottoprogramma.

Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario, che contenga:

la documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione (documento di riconoscimento, certificazione di iscrizione all'ufficio IVA, ecc.);

copia conforme all'originale dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovrà essere successiva a quella di approvazione del programma nazionale;

la documentazione relativa alla regolarità degli statuti di costituzione delle società, dei libri dei soci e, se necessario, del certificato antimafia; per le associazioni di produttori, il verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti l'approvazione del programma;

il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci di spesa approvate, nonché le relative registrazioni contabili, ove prescritto, e la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

I rappresentanti dell'amministrazione regionale verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15) in ordine:

alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento (se ultimati);

al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;

per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento;

all'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (al netto dell'IVA qualora trattasi di soggetto di imposta);

al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari;

alla corretta esecuzione, nonché alla rispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più controllabili;

alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I controlli presso enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari per verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste, nonché per acquisire gli elementi contabili e giustificativi delle spese sostenute.

È facoltà dell'A.I.M.A. programmare, di intesa con gli enti che partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli amministrativi sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda, nonché la presenza e la corretta registrazione della documentazione contabile.

L'attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti extra regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo potrà essere esercitata in collaborazione tra gli enti interessati.

I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi in azienda nella misura ritenuta più opportuna e comunque non inferiore al 30% delle domande pervenute, intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore potrà preavvisare, con un margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda e/o dell'ente, tramite telegramma.

Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:

ammontare dei contributi;

numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;

esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico descritto in allegato 3, al quale dovrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.

Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonché la data e l'ora del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, e l'originale è trattenuto dall'organismo regionale di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; è necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura «ai sensi del regolamento CE n. 1221/97», in modo da risultare che la spesa documentata è stata cofinanziata dall'Unione europea e dallo Stato italiano.

I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli enti di competenza per i controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dall'Unione europea.

Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli enti interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. - Unità organizzativa XII - gli elenchi di liquidazione, suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione e l'elenco dei beneficiari sottoposti a controllo in loco con l'indicazione dell'esito degli stessi.

Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da un responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti dall'A.I.M.A., che curerà direttamente la necessaria assistenza.

Si richiama l'attenzione degli organismi partecipanti al programma sul rispetto del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il quale non risulta possibile attivare le procedure di rimborso dell'aiuto e il conseguente addebito delle spese al FEOGA - sezione garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Gli organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure ed essere assoggettati ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1663/95, relativo alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA - sezione garanzia.

L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad informare le amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli elenchi trasmessi.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE ED ALLE SPESE SOSTENUTE

Gli organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e all'A.I.M.A. una sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del sottoprogramma e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle azioni realizzate.

Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, del regolamento CE n. 2300/97, che prescrive che lo Stato membro è tenuto a comunicare all'Unione europea entro il 15 dicembre i risultati delle ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli enti che abbiano incluso tale azione nel proprio sottoprogramma devono trasmettere i risultati al Ministero non oltre il 15 novembre di ciascun anno.

DISPOSIZIONI FINALI

Si richiama l'attenzione sulle scadenze indicate nella presente circolare:

a) fase di programmazione:

15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali;

30 settembre per l'invio dei programmi eventualmente riformulati dopo la notifica delle decisioni dell'Esecutivo comunitario;

b) fase di attuazione:

15 aprile per l'invio all'A.I.M.A. delle copie delle domande pervenute;

10 settembre per la consegna all'A.I.M.A. degli elenchi di liquidazione ai fini dell'erogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e dell'elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;

31 agosto termine di effettuazione delle spese;

c) comunicazioni:

15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta alla varroa;

31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.

È condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che gli enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla consistenza, censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

Roma, 21 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 94

ALLEGATO 1

Azioni	%	Beneficiari
A) ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI		Istituti di ricerca, enti e forme associate
*a*1 corsi di aggiornamento		
*a*1.1 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti pubblici	100%	
*a*1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	90%	
*a*2 seminari e convegni tematici	100%	
*a*3 azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	90%	
*a*4 assistenza tecnica alle aziende	85%	
*a*5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura	100%	
B) LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE		
*b*1 incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati	80%	Istituti di ricerca, enti e forme associate
*b*2 indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	100%	Istituti di ricerca, enti e forme associate
*b*3 acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti	60%	Apicoltori, produttori e forme associate
*b*4 acquisto degli idonei presidi sanitari	50%	Enti e forme associate
C) RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA		
*c*1 mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti	100%	Istituti di ricerca, enti e forme associate
*c*2 acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo		Apicoltori, produttori apistici e loro forme associate che esercitino il nomadismo
*c*2.1 acquisto arnie	60%	
*c*2.2 acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	50%	
D) PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI		Istituti di ricerca, enti e forme associate
*d*1 acquisto strumentazione	50%	
*d*2 realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli	50%	
*d*3 presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali	80%	
E) COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA		Enti ed istituti di ricerca
*e*1 miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e georafica	100%	

ALLEGATO 2

VOCI DI SPESA NON AMMISSIBILI

Acquisto di automezzi targati

Acquisto elaboratori elettronici

Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali

Spese di manutenzione e riparazione

Spese di trasporto per la consegna di materiali

IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile

Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili

Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento (*)

Stipendi per personale di amministrazioni pubbliche

Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali

Acquisto di materiale usato

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

ALLEGATO 3

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Reg. 1221/97
da compilare in duplice copia

Regione

Provincia

Campagna

N° domanda cofinanziamento

N° protocollo

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO (PREFISSO, NUMERO)

COD. ISTAT (Prov., Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO (PREFISSO, NUMERO)

COD. ISTAT (Prov., Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE ALVEARI (solo per le aziende che effettuano transumanza)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO (PREFISSO, NUMERO)

COD. ISTAT (Prov., Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

QUADRO B

AZIONE	SOTTO AZIONE	DESCRIZIONE	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA	SPESA ACCERTATA	% CONTRIBUTO	ESITO CONTROLLO

Numero alveari dichiarati

Numero alveari accertati

Numero Fatture quietanzate

Certificato iscrizione C.di Commercio

Attestato di imprenditore agricolo

Estremi autodenuncia sanitaria

Dichiarazioni del beneficiario:

Data controllo (giorno, mese, anno)

Ora

Firma produttore o suo rappresentante

Firma controllore

N.B.: QUALORA IL PRESENTE MODELLO VENGA UTILIZZATO COME FAC-SIMILE DI VERBALE, VA ALLEGATA UNA RELAZIONE DESCRITTIVA, LA CUI COPIA VA CONSEGNATA E CONTROFIRMATA DAL SOGGETTO CONTROLLATO.

00A4605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 20 marzo 1997.

Il giorno 22 febbraio 2000, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 20 marzo 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 427, pubblicata nel supplemento ordinario n. 201/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1999.

In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 22 febbraio 2000.

00A4654

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica moldava, firmato a Roma il 19 settembre 1997.

Il giorno 27 gennaio 2000, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica moldava, firmato a Roma il 19 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 luglio 1999, n. 262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999.

In conformità all'art. 22, l'accordo è entrato in vigore il giorno 27 gennaio 2000.

00A4653

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Spilimbergo

Con decreto interministeriale n. 616-*bis* in data 7 febbraio 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Area demaniale P.E.E.P. in via Filanda Vecchia», sito nel comune di Spilimbergo (Pordenone), riportato nel catasto del comune medesimo alla partita 2732, foglio 24, mappali 380 e 662 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 5.120.

00A4641

MINISTERO DELLA SANITÀ

Raccomandazione della commissione 1999/721/CE relativa ai rischi ed alla gestione del rischio per alcune sostanze chimiche.

Si informa che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L292 del 12 ottobre 1999, la Raccomandazione della Commissione 1999/721/CE sui risultati dei rischi e sulle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze:

2-(2-butossietossietanolo);

2-(2-metossietossietanolo);

alcani, C_{10-13}, cloro;

benzene, C_{10-13}, alchilderivati.

00A4655

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plasmasafe»

Decreto AIC n. 532 del 19 aprile 2000

Specialità medicinale: PLASMASAFE nella forma e confezione: «soluzione per infusione endovenosa. Plasma umano congelato, ABO gruppo- specifico», sacca da 200 ml.

Titolare AIC: Farma Biagini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - cod. fisc. 00883180465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Octapharma pharmazeutika produktionsges m.b.H., nello stabilimento sito in Vienna (Austria), Oberlaaerstrasse 235.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca da 200 ml soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 033369012 (in base 10), 0ZUBXN (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Il prezzo sarà determinato ai sensi della normativa vigente in materia di prezzo medio europeo (art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in esame possiede le caratteristiche di cui all'art. 29, comma 5, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 1999 n. 488.

Composizione:

una sacca da 200 ml contiene:

principio attivo: proteine plasmatiche umane 9-12 g;

eccipienti: sodio citrato diidrato (anticoagulante), sodio diidrogenofosfato (tampone), glicina (regolatore osmolalità) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni di Plasmasafe sono identiche a quelle del plasma fresco congelato (PFC):

deficit combinati di fattori della coagulazione come coagulopatie da consumo, ad esempio coagulazione intravascolare disseminata (CID), o coagulopatia dovuta a grave insufficienza epatica o trasfusioni massive;

deficit isolati di fattori della coagulazione, ad esempio deficit di fattore V o fattore XI, in caso di non disponibilità del concentrato dello specifico fattore;

terapia sostitutiva nei deficit di fattori della coagulazione quando situazioni di emergenza, quali ad esempio emorragie, non consentano una precisa diagnosi di laboratorio o quando non sia disponibile il concentrato dello specifico fattore;

rapida risoluzione dell'effetto degli anticoagulanti orali (tipo cumarina o indanedione) quando l'azione della vitamina K è insufficiente per riduzione della funzionalità epatica o in situazioni di emergenza;

porpora trombotica trombocitopenica (PTT), solitamente in associazione a plasmaferesi. In procedure di plasmaferesi intensive, Plasmasafe deve essere utilizzato esclusivamente per correggere anomalie coagulative durante le emorragie gravi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: Plasmasafe deve essere trasportato e conservato ad una temperatura non superiore a -30º C ed al riparo dalla luce.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4613

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octaplas»

Decreto AIC n. 533 del 19 aprile 2000

Specialità medicinale: OCTAPLAS nella forma e confezione: «soluzione per infusione endovenosa. Plasma umano congelato, ABO gruppo- specifico», sacca da 200 ml.

Titolare AIC: Octapharma pharmazeutika produktionsges m.b.H., con sede legale in Vienna (Austria) Oberlaaerstrasse 235 - cod. fisc. n. ATU 14253608, rappresentata in Italia dalla società Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - cod. fisc. 03350950634.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Vienna (Austria), Oberlaaerstrasse 235.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca da 200 ml soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034540017 (in base 10), 10Y2HK (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Il prezzo sarà determinato ai sensi della normativa vigente in materia di prezzo medio europeo (art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in esame possiede le caratteristiche di cui all'art. 29, comma 5, lettera *d)* della legge 27 dicembre 1999 n. 488.

Composizione:

una sacca da 200 ml contiene:

principio attivo: proteine plasmatiche umane 9-12 g;

eccipienti: sodio citrato diidrato (anticoagulante), sodio diidrogenofosfato (tampone), glicina (regolatore osmolalità) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni di Octaplas sono identiche a quelle del plasma fresco congelato (PFC):

deficit combinati di fattori della coagulazione come coagulopatie da consumo, ad esempio coagulazione intravascolare disseminata (CID), o coagulapatia dovuta a grave insufficienza epatica o trasfusioni massive;

deficit isolati di fattori della coagulazione, ad esempio deficit di fattore V o fattore XI, in caso di non disponibilità del concentrato dello specifico fattore;

terapia sostitutiva nei deficit di fattori della coagulazione quando situazioni di emergenza, quali ad esempio emorragie, non consentano una precisa diagnosi di laboratorio o quando non sia disponibile il concentrato dello specifico fattore;

rapida risoluzione dell'effetto degli anticoagulanti orali (tipo cumarina o indanedione) quando l'azione della vitamina K è insufficiente per riduzione della funzionalità epatica o in situazioni di emergenza;

porpora trombotica trombocitopenica (PTT), solitamente in associazione a plasmaferesi. In procedure di plasmaferesi intensive, Octaplas deve essere utilizzato esclusivamente per correggere anomalie coagulative durante le emorragie gravi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: Octaplas deve essere trasportato e conservato ad una temperatura non superiore a -30º C ed al riparo dalla luce.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4614

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ad azione immunologica «Poulvac Bursine 2».

Decreto R. 88 del 10 aprile 2000

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica POULVAC BURSINE 2, vaccino vivo liofilizzato contro la malattia di Gumboro, ceppo Lukert.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - strada Manara, 5/A, Parma; codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Charles City, Iowa (USA) Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi) che effettuerà anche il controllo sui lotti importati dagli USA.

Confezioni autorizzate:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101493017;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101493029.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: virus vivi attenuati della malattia di Gumboro, ceppo Lukert $\geq 10^{4,3}$ TCID50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di polli sani, da un giorno di età (broilers, pollastre, ovaiole e riproduttori) contro la malattia di Gumboro.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 27 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A4649

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ad azione immunologica «IB MASS»

Decreto R. 89 del 10 aprile 2000

Rinnovo all'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica IB MASS vaccino vivo liofilizzato contro la bronchite infettiva dei polli, ceppo 1263, sierotipo Massachusetts.

Denominazione.

Il vaccino in questione è ora denominato POULVAC IB MM.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a - strada Manara 5/A, Parma - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Charles City, Iowa (U.S.A) con effettuazione delle operazioni di controllo presso la Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. numero 101452011;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. numero 101452023.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: virus della bronchite infettiva ceppo 1263, sierotipo Massachusetts $10^{3,3}$ EID50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquista agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di polli sani contro la bronchite infettiva da un giorno di età in poi.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A4648

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ad azione immunologica «Poulvac Hitchner B1».

Decreto R. 90 del 10 aprile 2000

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica POULVAC HITCHNER B1 vaccino vivo liofilizzato contro la pseudopeste aviare, tipo B1, ceppo B1 di Hitchner alle condizioni sottoindicate:

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - strada Manara 5/A, Parma - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Charles City, Iowa (U.S.A.) e Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi) che effettuerà anche il controllo sui lotti importati dagli U.S.A.;

Confezione autorizzate:

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101449015;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101449021.

Composizione: 1 dose di prodotto contiene:

principi attivi: virus vivi attenuati dalla malattia di Newcastle, ceppo B1 $\geq 10^{5,5}$ EID_{50};

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnic afarmaceutica acquisita agli atti:

Specie di destinazione: polli.

Indicazione terapeutiche: per la vaccinazione di polli sani contro la malattia di Newcastle.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 30 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A4647

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Con decreto n. 800.5/R.M. 397/D186 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

COBAFORTE:

im 5 f liof. 1000 mcg + 5 f solv., A.I.C. n. 021146 055;

20 capsule 1 mg, A.I.C. n. 021146 105.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Scharper S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4582

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferroven»

Con decreto n. 800.5/R.M. 137/D188 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FERROVEN: 5 fl. 5 ml ev, A.I.C. n. 032176 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4583

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims "Atropina"»

Con decreto n. 800.5/R.M. 469/D205 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MINIMS "ATROPINA": gocce oculari 20 unità 1%, A.I.C. n. 026619 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4584

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Francital»

Con decreto n. 800.5/R.M. 377/D204 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FRANCITAL: 12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 023890 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4585

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arginil»

Con decreto n. 800.5/R.M. 37/D203 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ARGINIL:

50 confetti, A.I.C. n. 019669 035;

20 flaconcini orali 10 ml/2 g, A.I.C. n. 019669 047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4586

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urocarf»

Con decreto n. 800.5/R.M. 37/D202 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

UROCARF: 20 compresse 500 mg, A.I.C. n. 024925 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4587

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azerodol»

Con decreto n. 800.5/R.M. 373/D201 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AZERODOL:

2 compresse, A.I.C. n. 015651 058;

20 compresse, A.I.C. n. 015651 060.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Edmond Pharma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4588

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erevan»

Con decreto n. 800.5/R.M. 147/D197 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

EREVAN: im 6 fiale 2 ml 250 LRU, A.I.C. n. 026275 040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4589

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zalig»

Con decreto n. 800.5/R.M. 147/D196 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ZALIG:

12 compresse 200 mg, A.I.C. n. 026317 053;

12 compresse div. 500 mg, A.I.C. n. 026317 040;

12 bustine gran. 200 mg, A.I.C. n. 026317 065.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4590

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «O-Flam»

Con decreto n. 800.5/R.M. 485/D195 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

O-FLAM:

20 confetti, A.I.C. n. 022843 015;

30 confetti, A.I.C. n. 022843 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta MDM S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4591

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiracrin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 137/D194 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TIRACRIN: 30 confetti 50 mg, A.I.C. n. 007610 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4592

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Andergin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 365/D193 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ANDERGIN:

15 tavolette vaginali 200 mg, A.I.C. n. 024061 071;

4 tavolette vaginali 400 mg, A.I.C. n. 024061 083;

pomata 30 g, A.I.C. n. 024061 095;

lozione 30 ml, A.I.C. n. 024061 107;

20 compresse 250 mg, A.I.C. n. 024061 119.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità, limitatamente alla confezione commercializzata - A.I.C. n. 024061 095 è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

00A4593

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims "Tropicamide"».

Con decreto n. 800.5/R.M. 469/D210 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MINIMS "TROPICAMIDE":

gocce oculari 20 unità 0,5%, A.I.C. n. 026621 019;

gocce oculari 20 unità 1%, A.I.C. n. 026621 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4594

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims "Omatropina"».

Con decreto n. 800.5/R.M. 469/D209 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MINIMS "OMATROPINA": gocce oculari 20 unità 1%, A.I.C. n. 026624 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4595

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogostil»

Decreto n. 96 del 10 aprile 2000

Specialità medicinale per uso veterinario: FLOGOSTIL collirio per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Trebifarma S.r.l., con sede legale in Genova - codice fiscale n. 03521240105.

Produttore: Mastelli S.r.l. - Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone con contagocce da 5 ml; A.I.C. n. 102302015;

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: piroxicam 0,50g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori oculari. Reazioni flogistiche post-traumatiche eventualmente in associazione a trattamento antibiotico: Cheratocongiuntiviti di natura allergica o da agenti chimici o fisici. Mantenimento della midriasi intraoperatoria.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4652

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Risvax HVT»

Decreto R. 87 del 10 aprile 2000

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario RISVAX HVT, vaccino congelato, a virus vivi associati a cellule, contro la malattia di Marek dei polli.

Denominazione: il vaccino in questione è ora denominato «Bio Marek R+HVT».

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzateee numeri A.I.C.:

fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101186017;

fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101186029.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

00A4650

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vibri-Fishvax»

Decreto R. 91 del 10 aprile 2000

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario VIBRI-FISHVAX - vaccino inattivato contro la Vibriosi dei pesci.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina consorzile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101788014;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101788038;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101788026.

Composizione:

1 ml di vaccino contiene:

principo attivo: coltura inattivata di Listonella anguillarumi titolo minimo 750 milioni di cellule, coltura inattivata di Vibrio ordalii titolo minimo 750 milioni di cellule;

conservante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: trota (Oncorhynchus mykiss) e salmonidi in genere, spigola o branzino (Dicentrarchus labrax), orata (Sparus aurata).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione contro la vibriosi.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro la presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A4646

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Yersi-Fishvax»

Decreto R. 92 del 10 aprile 2000

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario YERSI-FISHVAX - vaccino inattivato contro la Bocca Rossa dei pesci.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento di produzione.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101755015;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101755039;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101755027.

Composizione:

1 ml di vaccino contiene:

principo attivo: coltura inattiva di Yersinia ruckeri titolo minimo 1500 milioni di cellule;

conservante: sodio etilmercurio tiosalicilato 0,1 mg.

Specie di destinazione: trote e salmoni.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione contro la Bocca Rossa delle trote e salmonidi.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro la presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A4645

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «MG BAC».

Decreto R. 97 del 10 aprile 2000

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica MG BAC - vaccino contro le microplasmosi aviari causate da Mycoplasma gallisepticum.

Denominazione: il vaccino in questione è ora denominato POULVAC MG.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Strada Manara, 5/A - Parma, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Charles City, Iowa (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso la Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate: flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101467013.

Composizione:

1 dose (0,5 ml) contiene:

principi attivi: mycoplasma gallisepticum bacterine, sospeso in soluzione fosfato e salina e formalina non meno di 1000 MG UFC 0,096 ml;

eccipienti: olio di vasellina 0,360 ml, sorbitan monoleato (arlacel 83) 0,04 ml, polisorbato 80 (Tween 80) 0,004 ml.

Specie di destinazione: polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di polli e tacchini sani contro la sintomatologia clinica causata da Mycoplasma gallisepticum.

Tempi di sospensione: 6 settimane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro la presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A4644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 400»

Provvedimento di modifica n. 10 del 10 aprile 2000

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 400 per cani - A.I.C. n. 102396064.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/V/0108/06/V02/00.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a - Milano.

Oggetto del provvedimento:

estensione periodo di validità;

è autorizzata l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

00A4651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox sospensione iniettabile».

Decreto n. 94 del 10 aprile 2000

Specialità medicinale per uso veterinario SYNULOX SOSPENSIONE INIETTABILE.

Confezione per bovini:

flacone da 50 ml; A.I.C. n. 100023035;

flacone da 100 ml; A.I.C. n. 100023047.

Confezioni per cani e gatti:

flacone da 10 ml; A.I.C. n. 1000230011;

flacone da 40 ml; A.I.C. n. 1000230023.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., con sede in Latina - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Specie di destinazione: la specialità medicinale suddetta è ora destinata anche alla specie suina.

Confezioni:

è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni destinate alla sola specie suina:

flacone da 50 ml; A.I.C. n. 100023062;

flacone da 100 ml; A.I.C. n. 100023050.

Tempo di attesa:

suini: carne 14 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetamplius 100».

Decreto n. 95 del 10 aprile 2000

Specialità: medicinale per uso veterinario VETAMPLIUS 100 flacone 100 g; A.I.C. n. 101702049.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna).

Modifica apportata.

Specie di destinazione. La specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora destinata, anche nella preparazione «100», alle specie sottoindicate:

equini, bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Tempo di attesa:

carni: 4 giorni;

latte: 48 ore (4 mungiture).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4642

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale Le Colonne», in Bibbona, in liquidazione coatta amministrativa.

Il rag. Marina Megli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale Le Colonne», con sede in Bibbona (Livorno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 marzo 1999, in sostituzione del dott. Carlo Pelosi, decaduto dall'incarico.

00A4607

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro di Collagna», in Collagna, in liquidazione coatta amministrativa.

Il dott. Vittorio Ranuzzi De Bianchi è stato nominato co-liquidatore della «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro di Collagna», con sede in Collagna (Reggio-Emilia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 31 maggio 1998 in sostituzione del dott. Cesare Bonazzi, dimissionario.

00A4608

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8913
Yen giapponese	97,46
Dracma greca	336,00
Corona danese	7,4532
Corona svedese	8,0550
Sterlina	0,57110
Corona norvegese	8,0600
Corona ceca	36,315
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,26
Zloty polacco	4,0028
Tallero sloveno	204,2583
Franco svizzero	1,5411
Dollaro canadese	1,3252
Dollaro australiano	1,5156
Dollaro neozelandese	1,8212
Rand sudafricano	6,0854

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4680

FERROVIE DELLO STATO S.p.a.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 aprile 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 25 d'interesse relativa al trimestre 21 gennaio 2000-20 aprile 2000 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004» indicizzato di nominali lire 1.000 mld - ISIN IT0000508165 - ridenominato in euro 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 - nella misura dello 0,90%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 26, pagabile dal 21 luglio 2000, resta fissato nella misura dell'1,05% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1)\hat{}(0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A4581

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Approvazione del progetto di variante al piano regolatore territoriale del consorzio per lo sviluppo industriale di Bari - Piano particolareggiato - Agglomerato industriale di Bitonto - Giovinazzo.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione del 14 marzo 2000, n. 175, è stato stabilito:

di approvarsi il progetto di variante al piano regolatore territoriale - Piano particolareggiato - Agglomerato industriale, Bitonto-Giovinazzo, consistente in: Relazione; Norme tecniche di attuazione; Tav. 1 - Assetto Territoriale; Tav. 2 - Stato dei luoghi - Rilievo fotogrammetrico; Tav. 3 - Strumento urbanistico vigente; Tav. 4 - Variante viabilità; Tav. 5 - Variante zonizzazione; Tav. 6 - Infrastrutture a rete;

di attribuire alla presente variante di piano regolatore validità ed efficacia di variante di piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in virtù dell'art. 21 del testo coordinato di legge 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555 e della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 su tutela ed uso del territorio nel complesso dei territori dei comuni di Adelfia, Bari, Bitonto, Capurso, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Triggiano e Valenzano;

che i piani regolatori intercomunali, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione dei comuni di cui al p. 3 dovranno uniformarsi al presente piano regolatore territoriale, come variato, ai sensi della legislazione vigente;

che le norme tecniche di attuazione, così come variate, hanno validità ed efficacia nell'agglomerato industriale Bitonto - Giovinazzo. Visto per la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa in materia.

00A4610

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 febbraio 2000, recante: «Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Puglia. (Deliberazione n. 5/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 20 aprile 2000).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

a pag. 72, seconda colonna, ultimo capoverso, al primo rigo, dove è scritto: «Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 142 ...», leggasi: «Vista la propria delibera *in data* 6 agosto 1999, n. 142 ...»;

a pag. 73, prima colonna, secondo capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «... la necessità di elaborare congiuntamente un quadro di interventi di interesse interregionale ...», leggasi: «... la necessità di elaborare congiuntamente un quadro *comune* di interventi di interesse interregionale ...».

00A4677

Comunicato relativo alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 15 febbraio 2000, recante: «Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Campania. (Deliberazione n. 3/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 20 aprile 2000).

Nelle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 71, seconda colonna, sesto capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «... la necessità di elaborare congiuntamente un quadro di interventi di interesse interregionale ...», leggasi: «... la necessità di elaborare congiuntamente un quadro *comune* di interventi di interesse interregionale ...».

00A4678

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.